



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA  
composta dai magistrati:

Vincenzo BUSA	Presidente f.f. - relatore
Paola BASILONE	Consigliere
Annalaura LEONI	Referendario
Eleonora LENER	Referendario

nella Camera di consiglio del 26 novembre 2020

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

VISTE le Deliberazioni n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, n.16/SEZAUT/2018/INPR del 24 luglio 2018 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR del 28 maggio

2019 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione-questionario sui rendiconti 2016, 2017 e 2018;

VISTI i Questionari relativi agli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 inviati dall'Organo di revisione della Provincia di Perugia rispettivamente in data 30.11.2017 (prot.Cdc n. 2548), 27.02.2019 (prot.Cdc n.2339) e 31.10.2019 (prot. Cdc n. 2235);

VISTE le note istruttorie del magistrato incaricato prot.n. 461 del 24.02.2020 e n. 511 del 28.02.2020, indirizzate al Presidente della Provincia ed all'Organo di revisione;

VISTA la risposta della Provincia di Perugia acquisita in data 04.06.2020 al prot.Cdc n. 1034;

VISTA l'Ordinanza del Presidente f.f. di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO, nella Camera di consiglio, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art.85, comma 3, lett. e) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge n.27 del 24 aprile 2020, il relatore, Cons. Vincenzo Busa;

## **PREMESSA**

L'esame delle relazioni-questionario e dei rendiconti inerenti agli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 della Provincia di Perugia è stato svolto secondo quanto previsto dall'art.1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n.266.

La suddetta norma prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Tale controllo è stato rafforzato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con l'introduzione nel TUEL dell'art. 148-*bis*, in base al quale i controlli effettuati dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e i rendiconti degli Enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 166 sopra richiamato, hanno come obiettivo: a) la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, b) la verifica della sostenibilità dell'indebitamento e del rispetto dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, c) la verifica dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Rilievo preminente assume poi il comma 3 dell'art. 148-*bis* in base al quale, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza di squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a

garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità, a ripristinare gli equilibri di bilancio ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le criticità ed a regolarizzare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Qualora invece gli esiti non siano così gravi e non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra richiamati del 148-bis, comma 3, TUEL, la Corte segnala agli Enti interessati irregolarità contabili, anche se non "gravi", o meri sintomi di precarietà che, in prospettiva, soprattutto se accompagnate e potenziate da criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio atti a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

Come rimarcato dalla Sez. Autonomie, con la del.n.16/SEZAUT/2018/INPR, non bisogna trascurare che il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali esercitato dalle Sezioni regionali di controllo ha assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, al fine di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art.81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Peraltro, i vincoli di finanza pubblica posti a tutela dell'unità economica della Repubblica sono, oggi, ancor più pregnanti nel quadro delineato dall'art.2, comma 1, della legge costituzionale n.1 del 2012, che nel comma premesso all'art.97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (cfr. *explurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n.198 del 2012, n.60 del 2013, n.40 del 2014, n.155/2015, n.188/2016, n.228/2017).

Occorre richiamare altresì la deliberazione della sez. Autonomie n.9/SEZAUT/2016/INPR, la quale rammenta che l'esercizio 2016 rappresenta momento basilare ai fini della completa attuazione della riforma contabile in relazione all'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale, di cui al punto 17 dell'all.n.1 ed all'allegato 4/3, del decreto legislativo n.118/2011, cogente per gli enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti, nonché del bilancio consolidato di cui allegato n.4/4 del medesimo decreto.

L'art.2 del citato decreto dispone che le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

Tra le attività preliminari fondamentali per l'adozione della nuova rappresentazione contabile vi è quella della riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR n.194/1996, secondo l'articolazione armonizzata, dopo aver riclassificato le singole voci dell'inventario. All'inventario ed allo stato patrimoniale è necessario applicare i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato. Tali attività devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio in sede di rendiconto dell'esercizio di avvio delle contabilità economico-patrimoniale. Deve essere altresì dato atto del compiuto assolvimento, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2016, dei prescritti obblighi di informazione.

Ove, nel corso del primo esercizio di applicazione del principio contabile, non sia stato possibile procedere, secondo la nuova disciplina, alla rivalutazione dei beni che siano oggetto di ricognizione o in attesa di perizia, l'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio e la conseguente rideterminazione del relativo valore possono protrarsi per un ulteriore esercizio e, comunque, devono concludersi entro il 2017 (con esclusione degli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione), come disposto dal punto 9.1 all. 4/3 del principio contabile applicato di cui al d.lgs.118/2011.

In base al suddetto principio deve essere adottato un sistema contabile integrato, atto a garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario – che resta quello principale ai fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria – sia sotto il profilo economico-patrimoniale, per rilevare i costi ed i ricavi derivanti dalle transazioni poste in essere dalle amministrazioni e gli oneri ed i proventi conseguenti alle attività istituzionali ed erogative svolte dall'Ente.

## **FATTO E DIRITTO**

Va preliminarmente ricordato che la Provincia di Perugia è stata destinataria della pronuncia n. 151 del 2017 a seguito dell'esame dei rendiconti finanziari degli esercizi 2014 e 2015, per i quali la Sezione rilevava il raggiungimento dell'equilibrio della gestione di competenza grazie al sostegno apportato da appositi interventi correttivi da parte del Legislatore (che hanno interessato tutte le Province a seguito della riduzione delle risorse finanziarie disposte già a partire dal 2010 con il D.L 78/2010 e successivi interventi, nonché per gli effetti della L. 56/2014), il mancato rispetto del patto di stabilità, la difficoltà di riscuotere alcune entrate in conto residui e in conto competenza, il ripetuto ricorso all'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo di entrate a destinazione vincolata per far fronte alla spesa corrente, non ricostituite.

La presente analisi inerente la complessiva situazione economico-finanziaria della Provincia di Perugia ha interessato i rendiconti afferenti agli esercizi 2016, 2017 e 2018.

L'Organo di revisione economico-finanziaria della Provincia ha trasmesso le relazioni sui rendiconti dei succitati esercizi senza evidenziare irregolarità contabili. Sollecitava bensì l'Ente al confronto con la Regione dell'Umbria per il rimborso delle spese sostenute negli esercizi 2017 e 2018 per lo svolgimento delle funzioni riattribuite dalla stessa Regione Umbria ai sensi dell'art.4, comma 2, della l.r. 2 aprile 2015, invitando altresì a porre in essere tutti gli atti necessari per il recupero degli altri crediti vantati a vario titolo sempre nei confronti della Regione. Sollecitava infine ogni azione utile al recupero delle somme incassate dai Comuni per conto della Provincia in materia di tributo TEFA e da questi non riversate.

Attesa la potenziale sussistenza di profili di criticità e l'esigenza di acquisire ulteriori elementi informativi in ordine ad alcuni aspetti emersi nelle relazioni nonché dai dati rilevati dall'esame della documentazione allegata ai rendiconti finanziari in esame, il Magistrato istruttore, instaurando regolare contraddittorio, ha inviato all'Ente note del 24.2.2020 (prot.n.461) e del 28.02.2020 (prot.n.511).

La Provincia di Perugia ha dato riscontro con nota di risposta del 04.06.2020 a firma del Dirigente del Servizio Finanziario (assunta al prot. Cdc n. 1034), fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Ciò premesso, l'esame delle relazioni e della complessiva documentazione contabile del ciclo di bilancio ha evidenziato quanto riportato nei vari punti di seguito illustrati, laddove viene anche dato atto del contraddittorio instaurato dal Magistrato istruttore con l'Amministrazione Provinciale di Perugia.

## **1. Situazione di cassa e utilizzo dell'anticipazione di tesoreria**

Negli esercizi in esame L'Ente ha chiuso con un fondo cassa positivo e ne ha altresì quantificato la parte vincolata, adempimento quest'ultimo indispensabile per garantire in ogni momento il pagamento di spese correlate a somme già incassate. Nel triennio considerato la cassa finale e la sua parte vincolata hanno avuto la seguente evoluzione:

€ 11.128.439,19 nel 2016 (di cui vincolata € 10.506.175,38)

€ 10.268.737,35 nel 2017 (di cui vincolata € 4.850.337,36)

€ 14.018.181,26 nel 2018 (di cui vincolata € 10.268.736,36).

Al termine dei suddetti esercizi non risultano da ricostituire somme vincolate utilizzate in termini di cassa, con conseguente superamento dello squilibrio di cassa in precedenza rilevato.

Il positivo andamento della cassa nel triennio, aumentato nel 2018, trova conferma nell'esercizio 2019, con un saldo finale di € 26.342.018,26 (di cui vincolata per € 22.157.357,85).

Quanto all'anticipazione di tesoreria ex art.222 TUEL, la sofferenza di cassa riscontrata nell'esercizio 2016 – che aveva indotto l'Ente a farvi ricorso per una quota complessiva di € 11.393.964,82, interamente restituita al Tesoriere al termine dell'esercizio, ma con interessi passivi sostenuti dall'Ente pari a € 29.182,13 - è stata superata negli esercizi 2017 e 2018, nel corso dei quali non si è fatto ricorso ad alcuna anticipazione di tesoreria. Lo stesso dicasi per il 2019.

## 2. Equilibri di bilancio

L'equilibrio di bilancio è stato assicurato per tutti e tre gli esercizi in esame, come esposto nella tabella di seguito riportata.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Equilibrio parte corrente</i>	9.931.111,73	16.879.697,35	11.232.380,63
<i>Equilibrio parte capitale</i>	544.188,31	-2.256.73300	4.331.435,77
<b>Equilibrio finale</b>	<b>10.475.300,04</b>	<b>14.622.964,35</b>	<b>15.563.816,40</b>

Dalla lettura della nota integrativa di cui alla relazione sulla gestione allegata al rendiconto di ciascun esercizio finanziario considerato, si rileva che il raggiungimento degli equilibri, soprattutto di parte corrente, è stato reso possibile solo a seguito di straordinari interventi correttivi legislativi che hanno apportato risorse a sostegno del bilancio.

Occorre a tal proposito tener conto del particolare contesto che ha interessato le province a seguito dell'interruzione del processo di riforma istituzionale dovuto alla mancata conferma, in sede di consultazione referendaria, del testo di riforma costituzionale, che ha indotto pertanto il legislatore a adottare specifici provvedimenti per mitigare gli effetti negativi conseguenti.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Gli interventi correttivi del legislatore sugli equilibri hanno riguardato: nel 2016 un contributo di € 3.885.032,68 per la copertura delle spese sostenute per viabilità e edilizia scolastica (Legge 208/2015), un contributo di € 2.100.000,00 per la copertura delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni fondamentali (d.l. n.113/2016), un trasferimento di € 2.310.001,00 per interventi di straordinaria manutenzione viabilità provinciale (d.l. n.113/2016 art.7 bis, secondo comma), un trasferimento di € 768.205,00 quale riconoscimento dell'esenzione del versamento IPT in caso di riscatto del locatario (art.1, comma 165 e 166 legge 147/2013), un risparmio di rata dei prestiti in essere con C.D.P. di € 3.597.299,72 per posticipo scadenza in coda al piano di ammortamento (art.44 del d.l. 189/2016); nel 2017 contributo di € 2.854.309,72 per copertura spese derivanti dall'esercizio delle funzioni fondamentali (art.20, comma 1, d.l. 50/2017), trasferimento di € 3.698.943,78 per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale (art.20, comma 3, d.l. 50/2017), trasferimento di € 215.089,54 per riconoscimento esenzione del versamento IPT in caso di riscatto del locatario (art.1, commi 165 e 166 legge 147/2013), contributo di € 3.488.600,77 per finanziamento spese connesse alle funzioni relative alla viabilità ed edilizia scolastica (art.1, comma 754 legge 208/2015), risparmio di rata dei prestiti in essere con C.D.P. di € 5.185.472,58 per posticipo scadenza in coda al piano di ammortamento (art.44, d.l. 189/2016), applicazione al bilancio corrente, titolo I della spesa, di € 3.294.235,17 quale avanzo destinato agli investimenti riveniente dal rendiconto 2016 (art.18, comma 1, lett.b) d.l. 50/2017); nel 2018 un contributo di € 2.854.309,72 per la copertura delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni fondamentali (art.20, comma 1, d.l. 50/2017), un trasferimento di € 1.828.727,61 per il finanziamento di interventi straordinari di manutenzione della rete viaria (art.1, comma 1076, legge 205/2017), un contributo di € 1.977.757,34 per l'esercizio delle funzioni fondamentali (art.1, comma 838, legge 205/2017), un trasferimento di € 215.089,54 quale riconoscimento dell'esenzione del versamento IPT in caso di riscatto del locatario (art.1, comma 165 e 166 legge 147/2013), un contributo di € 3.388.600,77 per il finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità ed edilizia scolastica (art.1, comma 754, legge 208/2015), risparmio di rata dei prestiti in essere con C.D.P. di € 5.163.692,45 per posticipo scadenza in coda al piano di ammortamento (art.1, comma 735, legge 205/2017). Infine per il 2017 e 2018, la legge di bilancio 2017 ha azzerato il prelievo di un milione di euro previsto dal comma 418 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) quale contributo al risanamento della spesa pubblica.

### 3. Risultato di amministrazione e composizione

Il risultato di amministrazione si presenta positivo ed in costante aumento in tutti e tre gli esercizi considerati. Occorre ricordare che la parte disponibile del risultato di amministrazione all'1.1.2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., presentava un disavanzo di € 14.767.314,27 che l'Ente ha stabilito di ripianare in quote costanti annuali di € 492.243,81 a partire dal bilancio di previsione 2015, in conformità al D.M. del 2 aprile 2015.

Al termine dell'esercizio 2015 la parte disponibile del risultato di amministrazione si presentava negativa per € 14.210.021,60.

La tabella di seguito riportata espone l'evoluzione del risultato di amministrazione, della sua composizione e della relativa parte disponibile.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Risultato di amministrazione al 31.12 (A)</i>	29.063.447,10	38.245.204,43	51.430.386,48
<i>Totale parte accantonata (B)</i>	28.123.408,18	40.972.605,02	46.761.512,63
<i>Totale parte vincolata (C)</i>	10.858.428,08	9.633.285,04	14.468.299,97
<i>Totale parte destinata agli investimenti (D)</i>	3.778.644,19	341.904,25	364.424,88
<b><i>Totale parte disponibile (A-B-C-D)</i></b>	<b>-13.697.033,35</b>	<b>-12.702.589,88</b>	<b>-10.163.851,00</b>

Nella gestione del recupero del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'Amministrazione sta procedendo regolarmente all'applicazione nei rispettivi bilanci della quota annuale fissata, come dimostra l'andamento finanziario del saldo della parte disponibile del risultato di amministrazione dei tre esercizi in esame. Si riscontra altresì come gli esiti della gestione abbiano consentito anche un maggior recupero tale da migliorare l'ammontare del disavanzo, per un importo di € 20.744,44 nel 2016, di € 502.199,66 nel 2017 e di € 2.046.495,07 nel 2018<sup>2</sup>. Anche il 2019, come mostrano i dati reperiti nel sito istituzionale dell'Ente, conferma un recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario per un maggiore importo, rispetto a quello atteso, di € 2.458.591,56.

Per ciò che riguarda la parte accantonata del risultato di amministrazione, la tabella seguente ne mostra il dettaglio e l'evoluzione negli esercizi ivi considerati.

<sup>2</sup> Al 31/12/2016 era attesa una parte disponibile negativa di € 13.717.777,79 (parte disponibile negativa al 31/12/2015 di € 14.210.021,60 detratta quota annuale da recuperare di € 492.243,81) mentre è risultata invece negativa per € 13.697.033,35;  
Al 31/12/2017 era attesa una parte disponibile negativa di € 13.204.789,54 (parte disponibile negativa al 31/12/2016 di € 13.697.033,35 detratta quota annuale da recuperare di € 492.243,81) mentre è risultata invece negativa per € 12.702.589,88;  
Al 31/12/2018 era attesa una parte disponibile negativa di € 12.210.346,07 (parte disponibile negativa al 31/12/2017 di € 12.702.589,88 detratta quota annuale da recuperare di € 492.243,81) mentre è risultata invece negativa per € 10.163.851,00.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	27.458.366,38	39.427.697,50	43.837.845,26
<i>Fondo contenzioso</i>	565.041,80	803.156,51	903.156,51
<i>Fondo rinnovo contrattuale</i>		541.751,01	
<i>Fondo perdite società partecipate</i>	100.000,00	200.000,00	1.790.804,62
<i>Altri accantonamenti</i>			<b>229.706,24</b>
<b><i>Totale parte accantonata</i></b>	<b>28.123.408,18</b>	<b>40.972.605,02</b>	<b>46.761.512,63</b>

### **3.1 Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

Per la determinazione a consuntivo del FCDE in tutti gli esercizi del triennio 2016-2018 le attestazioni dell'Ente comprovano l'applicazione del c.d. metodo ordinario, con utilizzo della media semplice<sup>3</sup>.

Al fine di verificare la corretta applicazione dei principi che presiedono alla quantificazione del FCDE - quale fondo rettificativo finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'Ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare nel corso dell'esercizio (Corte Costituzionale, sentenza n.279/2016) - l'Ente è stato invitato a fornire i prospetti dettagliati del relativo calcolo effettuato per la determinazione dell'importo accantonato del risultato di amministrazione di ciascun esercizio, correlato all'andamento delle riscossioni in conto residui del quinquennio di riferimento per ciascuna posta di entrata considerata di dubbia e difficile esazione, secondo quanto indicato dal par. 3.3 all.4/2 al d.lgs. n.118/2011 e dal collegato esempio n.5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

In relazione alla posta contabile "Fitti noleggi e locazioni" di cui al cap. 1041/01, (che presenta un residuo al termine del 2017 di € 270.944,51 ed al termine del 2018 di € 218.940,71, in assenza di accantonamenti al FCDE a consuntivo 2017 e 2018 pure effettuati nei precedenti esercizi) la Provincia di Perugia ha così risposto:

*"La Provincia di Perugia è proprietaria dell'impianto sportivo Palazzetto dello Sport di Umbertide. Poiché tale impianto non veniva più utilizzato in orario curriculare, in quanto i suoi istituti dispongono di palestre interne per l'espletamento delle attività di educazione fisica, a seguito di richiesta di utilizzo da parte del Comune di Umbertide, in data 26/08/2009 è stata sottoscritta tra i due enti una convenzione, avente validità 15 anni, in forza della quale: la Provincia di Perugia ha concesso in locazione al Comune l'impianto sportivo e le attrezzature in esso presenti; a scomputo dei canoni di locazione dovuti per l'utilizzo del palazzetto, il Comune di Umbertide, oltre a farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria e quelle di gestione, sostiene l'onere di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle vigenti norme di sicurezza dell'impianto sportivo, per una spesa complessiva pari a euro 832.500,00.*

*Per registrare contabilmente lo scomputo del canone di locazione a rimborso dell'investimento eseguito dal Comune di Umbertide, sono stati istituiti due capitoli tra loro vincolati, uno in entrata, il Capitolo 1041/41, e l'altro in uscita, il Capitolo 20290/41, che si sterilizzano a vicenda. In tal modo le entrate ricomprese nel Cap. 1041/41 - Canoni di*

<sup>3</sup> Media semplice: rapporto tra gli incassi in c/residui e l'importo de residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi cinque esercizi.



*locazione dovuti dal Comune di Umbertide per l'utilizzo del Palazzetto dello Sport — non daranno origine a veri e propri flussi di liquidità, né rappresentano somme spendibili e per le quali vi sia incertezza sulla integrale esigibilità, essendo entrate già vincolate per sistemazioni contabili da effettuarsi con i corrispondenti impegni di cui al Cap. 20290/41 assunti per il rimborso al Comune delle spese sostenute per i lavori. Per tale ragione l'Ente non ha più provveduto ad accantonare al FCDE le entrate del Capitolo 1041/41 "Fitti noleggi e locazione", che per errore erano state invece considerate nel calcolo del Fondo fino al 2015."*

L'Amministrazione provinciale ha altresì ritenuto necessario fornire ulteriori elementi di conoscenza e precisazioni su taluni aspetti, di seguito riepilogati:

-per quanto riguarda le voci di entrata Fitti attivi, canoni extracontrattuali, Recupero quote spese per beni provinciali in uso, Recupero spese concessioni a titolo gratuito, Recupero e rimborsi diversi ed eventuali riferisce che mentre "[...] nel 2016 la media è stata calcolata facendo riferimento all'andamento delle sole entrate dovute da privati e all'andamento dei relativi incassi in c/residui (incassi in c/residui e residui attivi all'inizio di ogni anno del quinquennio), dal 2017 e per tutti gli esercizi successivi, si è ritenuto invece opportuno calcolare la media prendendo a riferimento, nel quinquennio, l'andamento di tutte le entrate del capitolo, dovute sia da privati che da soggetti pubblici; ciò sia per semplicità di calcolo sia perché alcune entrate, seppure dovute da soggetti pubblici (come ad esempio dal Ministero dell'Interno per l'Alloggio Prefettizio o per gli immobili adibiti a Caserme), hanno manifestato negli anni una lentezza nell'incasso tale da rendere opportuno l'accantonamento al FCDE".

-per quanto riguarda la TEFA, che è pari al 5% della TARI comunale, precisa che "[...] è un'entrata a gestione indiretta essendo riscosso dai comuni contestualmente alla propria tassa sui rifiuti, che poi provvedono a riversarlo alla Provincia. Nessun rapporto diretto intercorre pertanto fra soggetto passivo d'imposta (persona fisica o giuridica) e la Provincia, in quanto la gestione completa del TEFA è in carico al comune che, una volta incassato, lo trasferisce alla Provincia. Per tale ragione il rischio di mancato incasso del TEFA non può essere commisurato come rischio di mancato incasso dai comuni il cui obbligo, quale soggetti pubblici incaricati per legge alla riscossione del TEFA (art. 19 Dlgs n. 504/97), è solo quello di riversare puntualmente l'effettivo incasso, quanto piuttosto va correlato al rischio di mancato incasso tributario da parte del cittadino contribuente, proprio come fanno i comuni per la propria tassa rifiuti.

*Sulla base di tali considerazioni, eccetto che per le partite già iscritte a ruolo dai comuni (crediti TEFA relativi ad annualità 2012 e retro per il consuntivo 2017, e 2013 e retro per il consuntivo 2018), la Provincia in via prudenziale ha svalutato al 100%, l'accantonamento a FCDE è stato effettuato, nel rispetto dei criteri di massima prudenza e cautela cui l'Ente deve attenersi nella misura del 17,5% dell'accertamento originario, tenuto conto: -della percentuale media di svalutazione applicata alla TARI dai comuni più grandi della Provincia che assicurano il maggior gettito TEFA, pari a circa il 12,5%;- del dato storico di riscossione del TEFA per gli accertamenti con vetustà oltre il quinquennio, che evidenzia una percentuale di inesigibilità oscillante fra il 10 e il 20% rispetto all'accertamento originario. Per quanto sopra, i crediti originariamente accertati in ciascuno degli esercizi 2014-2018 sono stati svalutati al 17,50% quale valore intermedio, prudenziale, fra le percentuali di cui sopra."*

La nota integrativa di cui alla relazione sulla gestione allegata ai rispettivi rendiconti indica l'ammontare complessivo dei residui corrispondenti ai crediti considerati di dubbia esigibilità, nonché l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione. La tabella seguente riepiloga i relativi dati per ciascun esercizio finanziario considerato:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Ammontare crediti considerati di dubbia esigibilità</i>	33.784.949,88	47.446.867,60	51.308.894,59
<i>Accantonamento al FCDE</i>	27.458.366,38	39.427.697,50	43.837.845,26
<i>% di accantonamento</i>	<b>81,27</b>	<b>83,10</b>	<b>85,44</b>

Dall'esame di quanto su esposto nonché della documentazione trasmessa emerge un andamento dell'accantonamento al FCDE progressivamente crescente, giustificato dall'incremento dei residui attivi considerati e, nel contempo, dalla *performance* delle riscossioni nel quinquennio preso a riferimento per ciascun esercizio.

Rispetto al consuntivo 2018 si prende favorevolmente atto che in taluni casi l'Ente ha accantonato al Fondo una quota pari al 100% del singolo credito<sup>4</sup> in ragione della criticità che questi presentano ai fini della riscossione, protratta oramai da tempo. Anche rispetto ad altri crediti si prende positivamente atto che l'Ente ha inteso accantonare al Fondo crediti una quota maggiore rispetto all'importo minimo risultante dal calcolo effettuato, tale da comportare un incremento complessivo del suddetto Fondo di oltre 321 mila euro<sup>5</sup>. Per ciò che riguarda la voce di entrata "Fitti noleggi e locazioni", la Sezione prende atto del riscontro fornito dall'Amministrazione provinciale di Perugia in merito all'assenza di un relativo accantonamento al FCDE. Appare altresì conforme al disposto dell'162, comma 4 del TUEL la descritta rappresentazione contabile, con contestuale rilevazione nel consuntivo 2018 di un residuo attivo e di un corrispondente residuo passivo di pari importo. Tali poste, come chiarito dall'Amministrazione, saranno oggetto di reciproca sistemazione contabile. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Sezione riscontra la corretta determinazione a consuntivo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione dei corrispondenti esercizi in esame, avvenuta in conformità alle disposizioni dettate dal principio contabile in precedenza richiamato.

Questa Sezione valuta favorevolmente, sotto il profilo della gestione prudenziale, l'incremento della quota del FCDE accantonata per alcune poste di entrata, opportunamente effettuato per un importo eccedente quello minimo ritenuto congruo, in considerazione della persistente difficoltà nella riscossione. Valuta altresì positivamente la svalutazione al 100% del valore di altre poste contabili, rendendole in tal modo

<sup>4</sup> I crediti svalutati al 100% sono: Rimborsi comune di Foligno (lavori c/o istituto magistrato B. Angela), S.A.S.E. (spese della struttura tecnica amministrativa per il completamento aeroporto dell'Umbria), canone locazione immobile P.zza Partigiani (credito Vs. regione Umbria), canoni e concessioni e diritti reali di godimento, prestito a UTPL e Mobilità Spa, canoni e concessioni diritti reali di godimento.

<sup>5</sup> I crediti che presentano un maggiore accantonamento rispetto alla quota minima sono: Addizionale energia elettrica (dall' 89,13% al 100%), Tosap (dal 98,35% al 100%), Fitti attivi (dal 62,93% al 90,14%), recupero spese per beni prov.li in uso (dal 77,21% al 98,41%), Utili da partecipate (dal 99,42% al 100% ex APM Spa mai distribuiti), Trasporti dal 99,67% al 100% multe ammende, sanzioni), canoni e concessioni e diritti reali di godimento (dal 90,44% a 100%), recupero spese concessioni a titolo gratuito (dal 70,35% al 77%).

interamente non spendibili in conseguenza della accentuata difficoltà di incasso, perdurante da più tempo.

### **3.2 Fondo contenzioso**

Il Fondo contenzioso si presenta in costante aumento nel tre esercizi ivi considerati, passando da € 565.041,80 del 2016 ad € 803.156,51 del 2017, sino ad € 903.156,51 del 2018.

L'Organo di revisione nel proprio parere al rendiconto 2018 dichiara che l'accantonamento è stato determinato secondo le modalità previste dal punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato all.4/2 al d. lgs.n.118/2011.

Nella nota integrativa al rendiconto del medesimo esercizio l'Ente precisa che "[...] per quanto concerne nello specifico le richieste di risarcimento dei danni, vengono, di norma, attivate le coperture assicurative, al fine di mantenere esente l'Amministrazione da esborsi derivanti da sentenze ad essa sfavorevoli".

Si invita comunque l'Ente a monitorare costantemente la formazione del Fondo e la relativa adeguatezza al fine di provvedere tempestivamente al pagamento di debiti fuori bilancio in caso di esito sfavorevole dei giudizi pendenti (cfr. del. n.9/SEZAUT/2016/INPR).

### **3.3 Fondo perdite società partecipate**

Tra le quote accantonate nel risultato di amministrazione del consuntivo 2018 figura un fondo perdite delle società partecipate di € 1.790.804,62. Tale Fondo, costituito ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016, è commisurato alle perdite conseguite e non immediatamente ripianate dalla società partecipate nell'esercizio precedente (2017), sulla base di quanto previsto dall'art.1, commi 550 e sss. Della l. n.147/2013. L'accantonamento è così composto:

<i>Organismo</i>	<i>Perdita al 31.12.2017</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Quota di perdita accantonata</i>
<b>Umbria TPL e Mobilità Spa</b>	6.183.878,00	28,85%	1.784.048,80
<b>AMUB Magione Spa</b>	188.710,00	3,58%	6.755,82

Come richiamato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR) la disposizione di cui alla richiamata l. n.147/2013 è entrata a regime nel 2018.

Quanto invece ai precedenti esercizi finanziari la Provincia di Perugia in sede di consuntivo ha accantonato, in via prudenziale, una quota di € 200.000,00 nel 2017 e di € 100.000,00 nel 2016, seppure la verifica effettuata sui bilanci delle partecipate non avesse evidenziato perdite di esercizio non immediatamente ripianate.

L'accantonamento al 31.12.2018 è stato ritenuto congruo dall'Organo di revisione dell'Ente.

### 3.4 Altri accantonamenti

In merito alla voce "Altri accantonamenti" presente tra le componenti del risultato di amministrazione del consuntivo 2018 per € 229.706,24, l'Amministrazione provinciale ha chiarito che euro 7.706,24 si riferiscono alla "quota 20% destinata all'innovazione - incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113 d.lgs.50/2016 comma 4" ed euro 222.000,00 relativo al "rinnovo contrattuale della dirigenza - Triennio 2016-2018".

### 4. Fondo Pluriennale Vincolato

Il FPV, come è noto, rappresenta un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nei tre esercizi ivi considerati il Fondo ha avuto la seguente evoluzione:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>FPV parte corrente</b>	2.319.691,38	1.109.626,69	2.355.639,80
(di cui da riacc. straord.)	(7.933,92)	(7.933,92)	(7.933,92)
<b>FPV parte capitale</b>	11.054.806,35	12.436.761,67	9.342.615,65
(di cui da riacc. straord.)	(44.363,10)	(44.363,10)	(44.363,10)
<b>TOTALE</b>	13.374.497,73	13.546.388,36	11.698.255,45

La movimentazione del FPV nei suddetti esercizi, rappresentata in dettaglio nel prospetto riepilogativo di cui al comma 4, lett. b) dell'art.11 del d. lgs. n.118/2011 - debitamente allegato dall'Ente al rendiconto di ciascun esercizio finanziario - mostra un Fondo totale di ammontare consistente, in special modo per la parte capitale. L'esame condotto sul 2018 mostra che divengono esigibili gli impegni per interventi in precedenza programmati e finanziati dal Fondo e che vengono altresì attivati nuovi interventi mediante assunzione di impegni la cui esigibilità è spostata al successivo esercizio, finanziati sempre dal FPV.

L'evoluzione del FPV, rappresentata dall'Organo di revisione nella relazione del 2018, mostra che vi è una parte del medesimo Fondo ancora alimentata da entrate provenienti dal riaccertamento straordinario, sia in parte corrente che in parte capitale.

Rispetto ad elementi informativi richiesti in ordine al continuo rinvio dell'esigibilità di tali obbligazioni giuridiche, l'Ente ha così riferito:

*"Il Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2017, proveniente dal riaccertamento straordinario, per euro 7.933,92 parte corrente, ed euro 44.363,10 parte capitale, finanzia l'obbligazione che la Provincia di Perugia ha nei confronti della ditta che ha realizzato il progetto "IL SOLE A SCUOLA", di cui al bando del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla GURI n. 126 del 1.06.2007, rivolto ai Comuni e alle Province proprietari di edifici ospitanti scuole medie inferiori o superiori, e finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici stessi. Tale obbligazione avrà scadenza negli anni 2023 e 2025, ed è costituita da una trattenuta del 0,5% del corrispettivo annuo riconosciuto, come di seguito indicato".*

*Il 30.06.2007, la Provincia di Perugia ha aderito al suddetto bando, individuando 20 edifici sedi degli istituti scolastici quale localizzazione di n° 20 impianti fotovoltaici da 3,3 kWp ognuno. I progetti inviati sono stati approvati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DSA - DEC-2007-1008 del 04/12/2007, per un importo totale finanziato di euro 200.000,00 (euro 10.000,00 per ogni singolo edificio scolastico interessato dalla installazione di impianti fotovoltaici).*

*Con D.G.P. n°48 del 28/01/2008 è stato approvato il progetto preliminare dei n° 20 impianti fotovoltaici e il progetto definitivo con D.G.P. n° 136 del 17/03/2008. Successivamente, con risorse della Provincia di Perugia disponibili dal Bilancio 2008, con D.G.P. n° 137 del 17/03/2008 è stato approvato il progetto definitivo finalizzato alla realizzazione di ulteriori 3 impianti fotovoltaici da 3,3 kWp ognuno. In data 21/03/2008 con D.D. n° 2531 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione degli impianti da 3,3 kWp per 23 edifici (lotto 1). In data 26/03/2008 con D.D. n° 2684 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del 2° e 3° lotto di ulteriori 9 impianti.*

*Successivamente è stato indetto un Bando di Gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici che prevedeva la suddivisione in lotti di realizzazione e con D.D. n° 4432 del 19/05/2008 e' stata determinata l'aggiudicazione definitiva alla ditta Troiani & Ciarrocchi S.r.l. Il corrispettivo previsto dal bando di gara viene erogato in 15 annualità a decorrere da quella di entrata in funzione degli impianti. Come prevede il capitolato speciale d'appalto (art. 25, comma 2), su ogni annualità pagata al costruttore/gestore degli impianti, l'Ente opera una trattenuta dello 0,5% dell'importo contrattuale a titolo di garanzia per eventuali errori di liquidazione dei corrispettivi annui. Tale importo verrà erogato alla Ditta aggiudicataria alla fine del periodo contrattuale. Nel 2023 scadranno il 2° lotto e il primo stralcio del 3° lotto, e nel 2025 scadrà il 2° stralcio del 3° lotto”.*

## **5. Gestione dei residui**

Alla chiusura degli esercizi oggetto di esame, la gestione dei residui mostra il seguente risultato:

<b>residui al 31 dicembre</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Totale residui attivi	81.298.209,91	87.275.075,80	91.013.325,86
Totale residui passivi	49.988.704,27	45.752.220,36	41.902.865,19

Osservando i dati del triennio, il volume dei residui attivi presenta un andamento tendenzialmente crescente, mentre si riduce quello dei residui passivi.

A chiusura dell'esercizio 2018, dopo le operazioni di riaccertamento ordinario - effettuato ai sensi dell'art.3, comma 4, del d. lgs.n.118/2011 - i residui attivi evidenziano cancellazioni definitive per complessivi € 2.535.532,29, maggiori accertamenti per € 926,36 e re-imputazioni per € 10.565.273,42. Non risultano stralci per inesigibilità.

A seguito di tali operazioni i residui finali ammontano ad € 91.013.325,86<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> L'elenco allegato al riaccertamento ordinario del consuntivo 2018 indica le motivazioni delle cancellazioni dei residui attivi (economia, insussistenza e minore accertamento) effettuate a valere sul titolo I-entrate correnti per

Con riferimento ai residui passivi, vi sono definitive cancellazioni per complessivi € 2.368.967,40 e re-imputazioni per € 16.870.040,40<sup>7</sup>.

Più nel dettaglio, i residui attivi della sola parte corrente (titoli I, II e III di bilancio) ammontano al 31.12.2018 ad € 75.290.693,46 ed incidono in ragione dell'82,72% sul totale di tutti i residui (€ 91.013.325,86), con un lieve aumento percentuale rispetto al 2017<sup>8</sup>.

I residui del solo titolo I, pari a € 22.750.131,12, sono prevalentemente rappresentati dal tributo TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali) che ammonta ad € 14.438.137,66, con un'incidenza del 63,46% sul totale.

I residui attivi del titolo II, pari a € 32.136.811,24, si riferiscono quasi esclusivamente a trasferimenti della Regione, quest'ultimi pari € 31.986.424,63, con un'incidenza sul totale del 99,53%; tra questi figura il rimborso spese per l'esercizio delle funzioni regionali riattribuite alla Provincia, ex art.4, comma 2, l.r. n.10/2015, di € 14.691.000,00.

Dei residui attivi del titolo III, pari a € 20.403.751,10, quelli più significativi riguardano le sanzioni per violazioni previste dal codice della strada (€ 559.822,84), i proventi da multe, ammende, oblazioni e sanzioni amministrative in materia ambientale, di viabilità e da attività di vigilanza mineraria a carico di imprese (€ 6.206.934,47) e famiglie (€ 2.578.324,91) nonché gli utili non distribuiti della ex partecipata APM Spa € 6.103.130,00).

I residui attivi aventi anzianità superiore a cinque anni (es. 2013 e precedenti), che al 31.12.2018 ammontano complessivamente ad € 20.837.316,47 (di cui € 17.702.887,09 riferiti alla parte corrente), hanno un'incidenza del 22,89% sul totale di € 91.013.325,86. Rispetto a tali residui si prende atto che la nota integrativa di cui alla relazione sulla gestione del rendiconto 2018, uniformandosi al disposto dal comma 6, lettera e) dell'art.11 del d. lgs. n.118/2011<sup>9</sup>, ne indica quelli di maggiore consistenza, esplicitando altresì le ragioni della loro persistenza in bilancio.

---

€ 94.185,13, sul titolo II - trasferimenti per € 225.507,88, sul titolo III- entrate extratributarie per € 883.221,78, sul titolo IV - entrate in conto capitale per € 1.156.880,56, sul titolo 9 - entrate per conto terzi e partite di giro per € 175.736,94. Indica altresì le motivazioni delle re-imputazioni per diversa esigibilità.

<sup>7</sup> L'elenco allegato al riaccertamento ordinario del consuntivo 2018 indica le motivazioni delle cancellazioni dei residui passivi (economie, minore spesa, insussistenza, confluiti tra le quote accantonate del risultato di amministrazione, confluiti nell'avanzo vincolato) effettuate a valere sul titolo I - spese correnti per € 486.765,86, sul titolo II - spese in conto capitale per € 1.628.930,56, sul titolo 7 - uscite per conto terzi e partite di giro per € 253.270,98. Indica altresì le motivazioni delle re-imputazioni per diversa esigibilità.

<sup>8</sup> Nel 2017 i residui attivi della sola parte corrente ammontavano ad € 71.798.188,93 con un'incidenza dell'82,26% sui complessivi residui attivi finali, di € 87.275.075,80.

<sup>9</sup> I residui attivi con anzianità superiore a cinque anni (2013 e prec.) di maggiore consistenza riguardano la TEFA (anni 2012-2013) per € 1.691.999,22, i trasferimenti regionali in materia di mercato del lavoro (anno 2002), per € 1.185.907,33 il credito da dividendi non distribuiti dalla ex partecipata APM Spa (anni 2009-2010) per € 6.103.130,00, proventi da multe ammende e sanzioni a carico imprese (anni 2010-2012) per € 4.828.385,41, interessi maturati su sanzioni per violazioni codice della strada (2012) per € 115.394,12, interessi ruolo ufficio contenzioso (2012) per € 248.997,19, trasferimento in c/capitale da parte della Regione per lavori adeguamento strada provinciale SP n.451 per somma rendicontata in attesa di incasso (anno 2009) per € 855.000,00, prestito a favore Umbria TPL e Mobilità Spa (anno 2013) per € 1.200.000,00.

Quanto ai residui passivi, quelli di parte corrente (titolo I) ammontano al 31.12.2018 ad € 35.820.910,60 ed hanno un'incidenza dell'85,49% sul totale (€ 41.902.865,19), in lieve incremento rispetto al 2017<sup>10</sup>.

Anche per i residui passivi si prende positivamente atto che l'Ente ha indicato ed esplicitato le ragioni della persistenza in bilancio di quelli con datazione superiore ai cinque anni (2013 e precedenti); quest'ultimi ammontano ad € 1.476.993,45 (di cui € 804.605,13 sono di parte corrente ed € 636.547,50 partite di giro/uscite per conto terzi) ed incidono per il 3,52% sull'importo dei complessivi residui (€ 41.902.865,19)<sup>11</sup>.

Per concludere, si invita l'Ente a proseguire nell'attività di costante e attenta ricognizione dei residui attivi e passivi, avendo presente che per i residui attivi non si può prescindere dal coordinamento con l'attività di riscossione dei medesimi.

Come riportato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n.9/SEZAUT/2016/INPR), la corretta gestione ordinaria dei residui passivi deve condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* dei residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una stabilizzazione.

Si rammenta infine che l'attività di riaccertamento ordinario, diretta ad accertare se i crediti/debiti (residui attivi/passivi) siano giuridicamente fondati su ragioni che ne giustificano il mantenimento nel rendiconto, deve altresì estendersi alla verifica di esigibilità dei medesimi (cfr. del n.16/SEZAUT/2018/INPR).

## **6. Efficienza dell'attività di riscossione delle entrate di parte corrente**

La complessiva gestione dell'attività di riscossione derivante dalla competenza può ritenersi nel complesso soddisfacente, attestandosi nel 2018, in termini percentuali, al 77,29%, con un aumento di 8,78 punti percentuali rispetto al 2017 (68,51%). Più nel dettaglio, rispetto alla sola parte corrente, si evidenzia che nel 2018:

- il tasso di realizzazione delle entrate proprie del titolo I è stato pari al 75,23%, in lieve decremento rispetto al 2017 (80,89%);
- quello del titolo III è stato del 58,91%, in miglioramento sul 2017 (41,39%);
- quello invece del titolo II- entrate da trasferimenti- si è attestato al 34,93%, in decremento rispetto al 2017 (56,49%); ciò dipende per lo più dal ritardo della Regione Umbria nel versamento di detti trasferimenti, come segnalato dall'Organo di revisione nel proprio parere al rendiconto 2018.

---

<sup>10</sup> Nel 2017 i residui passivi di parte corrente ammontavano ad € 38.679.308,07, con una incidenza dell'84,54% sul totale, di € 45.752.220,36.

<sup>11</sup> I residui passivi con anzianità superiore a cinque anni e di maggiore consistenza si riferiscono soprattutto al rimborso Iva per i servizi regionali di TPL (2010) di € 665.183,79, nonché alla restituzione di depositi cauzionali di terzi (2012) per € 515.394,74.

I dati del 2019, reperiti sul sito istituzionale dell'Ente, mostrano un miglioramento generalizzato dell'indice di riscossione che interessa tutti e tre i titoli di bilancio ed è pari all'80,01% sul titolo I, al 39,62% sul titolo II, all'80,20% sul titolo III.

Per quanto riguarda invece la gestione "in conto residui", la capacità di riscossione in termini percentuali si è espressa complessivamente al 35,75%, in frenata rispetto al 2017 (44,19%).

Con riguardo alla sola parte corrente si riporta di seguito l'andamento delle relative riscossioni in conto residui:

	<b>% riscossione 2016</b>	<b>% riscossione 2017</b>	<b>% riscossione 2018</b>
<i>Titolo I entrate tributarie</i>	62,99	58,91	50,87
<i>Titolo II trasferimenti correnti</i>	80,29	57,17	45,37
<i>Titolo III entrate extratributarie</i>	9,10	12,35	3,94

I dati sopra esposti mostrano come, nel triennio, la capacità di riscossione in conto residui sia generalmente in tendenziale diminuzione.

Tuttavia, il *trend* sembra interrompersi nel 2019, almeno per i residui del titolo I e III, atteso che la percentuale di riscossione in conto residui torna a salire e si attesta al 53,69% sul titolo I ed al 5,83% sul titolo III. Per i residui del titolo II, invece, il tasso di realizzazione si presenta ancora in diminuzione, al 38,71%, per lo più a motivo del protrarsi dell'assenza di incassi dei crediti vantati dall'Ente nei confronti della Regione Umbria.

I residui di maggiore significatività in bilancio che presentano oggettive difficoltà nella riscossione, soprattutto in conto residui, si riferiscono al tributo TEFA, ai crediti vantati nei confronti della Regione Umbria - con particolare riferimento al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni regionali riattribuite alla Provincia, ex art.4, comma 2, dalla L.R. n.10/2015 - agli utili della ex partecipata APM S.p.A. non distribuiti, al rimborso del prestito erogato a favore di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., alle sanzioni amministrative in materia ambientale alle imprese e famiglie per la gestione dei rifiuti ed dell'attività di vigilanza mineraria, all'accisa dell'energia elettrica, ai crediti vantati nei confronti del Comune di Foligno e della società SASE S.p.A.

Rispetto ai suddetti residui presenti in bilancio al 31.12.2018, il Magistrato Istruttore ha chiesto all'Ente di fornire aggiornamenti sulle misure messe in atto per migliorarne l'indice di riscossione:

- In merito alla TEFA (una delle entrate di maggior consistenza in bilancio; presenta una forte difficoltà di riscossione specialmente in conto residui, attestandosi al 36,68% nel 2018, in lieve miglioramento rispetto al 2017 che era del 28,36%; al 31.12.2018 i residui riferiti al 2017 e sino al 2009 - ammontavano ad € 9.162.337,78 con un accantonamento al FCDE del 56,52%) la Provincia ha così risposto:



*“occorre chiarire che la normativa del Tributo (articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), non disciplina tempi e modalità di riversamento del TEFA alla Provincia da parte dei Comuni. A fronte di tale vuoto normativo, la Provincia di Perugia si è da tempo attivata al fine di gestire attivamente il controllo sui flussi di cassa provenienti dai comuni. Infatti, con Delibera di Giunta Provinciale n. 279 del 23/07/2012, sono stati disciplinati tempi e modalità di riversamento del tributo TEFA alla Provincia, con l'approvazione di modelli di dichiarazioni periodiche e consuntive sul tributo riscosso, che i Comuni sono obbligati a presentare, e i relativi tempi di riversamento.*

*Nonostante molti comuni, anche di medio-grandi dimensioni, hanno ottemperato alle disposizioni provinciali, molti altri riversano con notevoli ritardi il TEFA riscosso, adducendo difficoltà dovute alla carenza degli organici degli uffici tributi, già oberati da molteplici altre attività, anche a motivo del non sempre efficiente funzionamento dei software gestionali che li costringe a estrapolare periodicamente la quota del tributo provinciale dal totale delle somme incassate per provvedere al riversamento degli importi alla Provincia.*

*L'azione della Provincia per il recupero delle somme non riversate, dal 2016 ad oggi, è stata quindi improntata sulle seguenti ulteriori attività: attraverso l'esame comparato dei dati presenti nelle banche dati pubbliche (Ministero area Finanza Locale al seguente link: <http://finanzalocale.interno.it> - Certificati consuntivi; sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, al seguente link: <https://www.siope.it/Siope2Web>; Area trasparenza sito istituzionale del comune –Rendiconto consuntivo) è stata condotta una azione di ricostruzione degli incassi della tassa rifiuti e quindi della quota provinciale per quei comuni inadempienti alla presentazione delle dichiarazioni periodiche di incasso. Su tale base l'ente ha provveduto, con note PEC sia nel 2017 che nel 2018, a sollecitare i comuni al riversamento del TEFA mentre, nei confronti di quelli maggiormente in ritardo, si è provveduto ad inviare formale intimazione di pagamento (pec inviate a fine 2017, nel 2018 e nel 2019). Con alcuni di essi, nel 2019, è stato concordato un piano di restituzione rateizzata del TEFA, tuttora in corso. Nei tavoli tecnici di UPI, la Provincia di Perugia ha evidenziato il problema del lento e posticipato riversamento del TEFA, chiedendo che fosse promossa l'istituzione di un apposito codice tributo, distinto da quello della TARI, da inserire nei modelli F24 in modo che il tributo provinciale fosse riversato alla Provincia direttamente e tempestivamente dalla Struttura di gestione del modello F24 dell'Agenzia delle Entrate; nelle opportune sedi istituzionali (sedute dell'assemblea dei sindaci dei comuni della Provincia e del Consiglio Provinciale) i sindaci dei comuni sono stati sollecitati a un riversamento tempestivo del TEFA alla Provincia; il personale della Provincia è costantemente impegnato a sollecitare, tramite email o comunicazioni telefoniche, il puntuale versamento del tributo. Grazie alle azioni sopra esposte, messe in atto nei confronti dei comuni e dei concessionari da questi incaricati della riscossione, la Provincia è riuscita a recuperare nel 2018 crediti per complessivi euro 6.620.172,38 (di cui euro 5.327.321,99 in conto residui e euro 1.292.850,39 in conto competenza), contro i 3.736.616,01 complessivi del 2017. Il tasso di riscossione in c/residui è così passato nel 2018 al 36,68% (nel 2017 era al 28,36%) e quello in c/competenza al 19,68% (contro il 17,31% del 2017). Anche nel 2019 l'ente ha continuato ad adoperarsi per il recupero delle somme concentrandosi essenzialmente sul fronte dei residui, incassati per euro 4.333.156,39 con un'incidenza della riscossione dei residui pari al 30,01%. Per completezza di informazione si aggiunge che gli incassi già conseguiti a titolo di TEFA alla data del 28/02/2020 ammontano ad oltre euro 1.400.000,00, cui possono essere aggiunte le somme già liquidate dal Comune di Perugia, ma non ancora erogate alla data della presente, pari a euro 1.627.635,70.*

*Da ultimo, il recente decreto fiscale D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, nel recepire le osservazioni avanzate dalle Province italiane sulla necessità di una normativa disciplinante tempi e modi di riversamento del TEFA, con l'articolo 38-bis ha introdotto importanti semplificazioni in materia di riversamento del tributo provinciale. Il legislatore ha previsto infatti che, a partire dal 1° giugno del 2020, per i pagamenti disposti dai comuni tramite F24, l'Agenzia delle Entrate effettuerà direttamente il riparto a favore delle Province, al netto della commissione dello 0,30%, e gestirà gli adempimenti collegati alla rendicontazione del tributo riversato. Mentre in caso di riscossione attraverso altri*

canali di pagamento (come conti correnti e attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento come ad esempio il PagoPa), la disciplina delle modalità operative per il riversamento del tributo e la rendicontazione in favore degli enti beneficiari sarà contenuta in uno o più decreti ministeriali che dovranno essere adottati entro il 31 maggio 2020. Tale modifica normativa, da un lato consentirà alla Provincia di avere flussi di cassa immediati per il tributo provinciale messo in riscossione dai comuni dal 2020 in avanti e, dall'altro, di concentrarsi essenzialmente sul recupero delle somme relative ad annualità pregresse”.

Alla luce di quanto rappresentato dalla Provincia, la Sezione prende atto delle misure intraprese per la riscossione dei crediti TEFA ed invita a proseguire l'attività di sollecito ai comuni interessati per recuperare il pregresso. Si ritiene peraltro che la riscossione ordinaria del tributo dovrebbe consolidarsi nel tempo, già a partire dalla seconda parte dell'anno 2020, in virtù del D.M. emanato dal Ministero delle Finanze il 1° luglio 2020, che ha stabilito i criteri e le modalità per assicurare il riversamento alle province, non solo del pregresso, ma anche dell'ordinario mediante versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n.241 (F24).

- Con riferimento all' addizionale provinciale "accisa energia elettrica" (che nel 2018 presenta un indice di riscossione in conto residui piuttosto basso, pari allo 0,89%, in riduzione rispetto al 2017 che era del 3,20%; i residui presenti in bilancio al termine dell'esercizio (riferiti agli esercizi dal 2011 al 2014) ammontano a € 231.156,11, con un accantonamento al FCDE del 100%), la Provincia ha riferito che:

*"L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, riscossa sui consumi di energia elettrica effettuati in locali diversi dalle abitazioni per forniture non superiori a 200.000 kwh, che assicurava alla Provincia un gettito annuo di oltre euro 11.000.000,00, è stata soppressa a decorrere dal 2012 per effetto dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (decreto attuazione federalismo fiscale).*

*Negli anni successivi al 2011, alcune società erogatrici di energia elettrica hanno dovuto versare alla Provincia, secondo importi via via sempre più bassi fino ad azzerarsi, l'addizionale derivante da eventuali rettifiche su fatturazioni riferite a consumi avvenuti in periodi in cui tale addizionale era ancora vigente in tutto il territorio nazionale. Le somme ancora iscritte a bilancio al 31/12/2018, di complessivi euro 231.156,11, riguardano dunque crediti residuali non riscossi emersi dal controllo delle dichiarazioni di consumo presentate annualmente dalle società erogatrici di energia elettrica e riferite sia a periodi in cui l'addizionale era ancora vigente sia a periodi successivi ma con evidenza delle rettifiche di fatturazione con saldo a debito verso la Provincia. Di tali crediti residuali, previo avviso di pagamento:*

- è stata effettuata l'iscrizione a ruolo per complessivi euro 220.751,30;
- sono state fatte insinuazioni nel passivo fallimentare di società per complessivi euro 10.404,81.

Di seguito la tabella riepilogativa dell'anzianità dei crediti e delle azioni intraprese:

<b>ANZIANITA'</b>	<b>DESCRIZIONE CREDITI</b>	<b>IMPORTO</b>		<b>ISCRITTI A RUOLO</b>	<b>INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE</b>
2011	DA DICHIARAZIONE PRESENTATA NEL 2011	66.608,53	di cui:	66.608,53	-
2012	DA DICHIARAZIONE PRESENTATA NEL 2012	163.528,54	di cui:	154.142,77	9.385,77

2013	DA DICHIARAZIONE PRESENTATA NEL 2013	848,73	di cui:	-	848,73
2014	DA DICHIARAZIONE PRESENTATA NEL 2014	170,31	di cui:	-	170,31
		<b>231.156,11</b>		<b>220.751,30</b>	<b>10.404,81</b>

*Trattandosi di crediti nei confronti di procedure concorsuali nonché di crediti già tutti iscritti a ruolo, l'ente ha ritenuto negli anni di dover accantonare al FCDE una quota pari al 100% del loro importo”.*

- Per i proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese in materia ambientale per la gestione dei rifiuti e dell'attività di vigilanza mineraria (nel 2017 e 2018 con una bassa percentuale di riscossione in conto residui, pari rispettivamente LLO 0,7 e all'1,70%; al termine dell'esercizio 2018 sono presenti in bilancio residui (2017 e precedenti) per € 6.206.934,47, ed un accantonamento al FCDE del 98,05%), l'Ente ha riferito che:

*"La maggior parte dei residui relativi a tali sanzioni proviene dall'esercizio 2010 perché è da questo anno che, in seguito alla implementazione del programma di gestione delle sanzioni "Entranet", si è provveduto all'inserimento di tutte le pratiche pregresse in materia ambientale ed al loro accertamento contabile (antecedentemente tali entrate venivano accertate per cassa). L'esercizio 2010 è considerato pertanto una sorta di "anno zero" per gli accertamenti delle sanzioni elevate nelle materie di competenza della Provincia di Perugia.*

*La parte più consistente di tali sanzioni (confluite nel capitolo 1294/4) è quella elevata per le violazioni del D.Lgs. 152/06 in materia di rifiuti, tra le quali rientrano alcune a carico di una ditta negli anni 2006 - 2007, che ammontano ad un totale di euro 3.047.812,00 (totale delle somme ingiunte). Rispetto a tali sanzioni la Provincia di Perugia aveva emesso una serie di ordinanze di ingiunzione poi impugnate dal trasgressore davanti al Tribunale di Perugia. La Provincia di Perugia ha vinto in primo grado (Sentenza del Tribunale di Perugia n. 1205/2013 del 16/9/2013), dopo di che la Provincia ha provveduto alla iscrizione a ruolo degli importi con interessi (ruolo n. 2014/004814 per euro 1.420.717,37, ruolo n. 2014/004810 per euro 2.118.739,73 e ruolo n. 2014/4809 per euro 109.441,61). Tuttavia, le controparti hanno presentato appello, che è stato vinto dalle stesse (sentenza 470/2018 della Corte di Appello di Perugia) e di conseguenza la Provincia ha dovuto provvedere alla interruzione delle procedure esecutive richiedendo il discarico dei suddetti ruoli nel giugno 2018, ma mantenendo a residui le somme ingiunte (depurate dagli interessi di ruolo), in quanto è stato presentato ricorso in Cassazione, che è ancora pendente (ruolo n. 4303 del 2019). Rispetto ai residui al 31/12/2017, si era ancora nella fase in cui tali somme erano iscritte a ruolo in quanto la Provincia di Perugia poteva vantare un titolo esecutivo in merito (sentenza di primo grado).*

*Con riferimento ai residui del capitolo 1295/4, si tratta di somme relative agli anni 2011-2015 che riguardano le sanzioni elevate nelle materie ambientali di competenza della Provincia di Perugia. Le più consistenti sono sanzioni elevate in materia di attività estrattive — L.R. 2/2000 (totale euro 1.011.079,41), competenza passata alla Regione Umbria dal 1/12/2015 in seguito alla L.R. 10/2015. La Provincia di Perugia, per effetto di convenzione firmata con la Regione Umbria nel novembre 2016, continua a riscuotere i proventi di tali sanzioni che vengono materialmente incassate dalla Regione Umbria e poi trasferite alla Provincia. Per effetto della convenzione di cui sopra, anche le sanzioni elevate nelle altre materie trasferite alla Regione (caccia, pesca, attingimenti, scarichi), continuano ad essere iscritte nel bilancio provinciale, e portate ogni anno a residui. Rimangono nella competenza della Provincia le sanzioni relative alla gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/06), per le quali l'ente provvede alla ordinaria gestione del procedimento sanzionatorio, mediante riscossione, emissione delle relative ordinanze di ingiunzione ed iscrizione a ruolo in caso di mancato*

*pagamento delle ordinanze di ingiunzione. Rispetto a tali somme appare corretta la loro iscrizione tra i residui attivi, in quanto si tratta di somme esigibili.*

*Per completezza di informazione, si precisa infine che, con riferimento ai residui attivi al 31/12/2018, si deve tenere presente quanto previsto nel capitolo 1297/4, che comprende gli accertamenti contabili delle sanzioni elevate in materia di rifiuti negli anni 2016 e 2017. Rispetto a tale ultimo anno, tali residui appaiono particolarmente elevati in quanto nel corso del 2017 ci sono stati una serie di accertamenti in materia ambientale in seguito ai quali sono state elevate molteplici sanzioni amministrative per violazioni del D.Lgs. 152/06, per un totale di euro 2.159.666,67. In seguito a tali accertamenti sono state elevate anche notizie di reato pendenti tuttora presso il Tribunale di Perugia. La Provincia di Perugia (Ufficio Ambiente e Contenzioso) in seguito alla presentazione degli scritti difensivi in merito a tali sanzioni, ha provveduto ad avviare l'istruttoria (richiesta rapporti integrativi ai verbalizzanti e audizioni personali degli interessati), ma nell'anno 2019, anche su richiesta degli avvocati delle parti, ha disposto la connessione (art. 24 L. 689/81) tra i reati contestati in sede penale e le sanzioni amministrative, provvedendo a trasmettere gli atti al Giudice per le Indagini Preliminari Dott.ssa Giubilei con atto prot. 7483 del 6/3/2019, consegnando personalmente i fascicoli relativi alla udienza del 6/3/2019. Con tale provvedimento, la Provincia di Perugia non si è tuttavia spogliata della propria competenza in merito alla riscossione dei proventi delle sanzioni (che rimangono iscritti a bilancio e portati a residui), in quanto al termine del procedimento penale la decisione del Tribunale sulla causa investirà anche il merito delle sanzioni elevate e se queste saranno confermate, i proventi relativi dovranno essere versati alla Provincia di Perugia, che mantiene pertanto il proprio diritto alla riscossione.*

*Alla luce della sempre maggiore difficoltà di riscossione delle somme relative alle sanzioni (in particolar modo per quanto riguarda gli importi particolarmente elevati e le somme iscritte a ruolo) si specifica che in ogni caso tutte le sanzioni sono coperte per il 97,70% dal fondo crediti di dubbia esigibilità dell'Ente.*

*In merito alla richiesta formulata riguardante i residui presenti al 31/12/2018, si precisa che anche per tale annualità valgono le considerazioni fatte per i residui al 31/12/2017, visto che le situazioni sono sostanzialmente sovrapponibili”.*

- I proventi per sanzioni per violazioni del codice della strada presentano nel 2018 una percentuale di riscossione in conto residui del 4,2% (era dell'1,3% nel 2017); al termine dell'esercizio sono presenti residui (2017 e precedenti, sino al 2012) per € 559.822,84, con un accantonamento dal FCDE del 97,49%. In merito la Provincia di Perugia ha trasmesso, come richiesto della Sezione, un prospetto riepilogativo dell'andamento delle riscossioni di tali residui nell'esercizio 2018 - che all'1.1. 2018 ammontavano ad € 564.660,06 - correlato all'anno di formazione e con l'indicazione dell'importo e dell'anno di iscrizione a ruolo.

Il suddetto prospetto mostra che nel 2018 vi è stata una scarsa riscossione di tali crediti, con una percentuale di realizzazione che va dal 17,06% - per quelli riferiti all'annualità 2017- per scendere poi sino al 2,23% per quelli di più remota datazione (annualità di riferimento 2012 e antecedenti). Si tenga conto che quest'ultimi residui, di importo pari ad € 230.152,39, rappresentano il 40,75% dell'intero ammontare presente all'1.1.2018.

Gli importi incassati complessivamente sono stati pari ad € 23.828,22.

l'Ente comunica che gli importi residui al termine dell'esercizio 2018, pari a € 540.821,84, sono stati tutti iscritti a ruolo coattivo, con affidamento della riscossione all'Agenzia delle entrate - Riscossione, ad eccezione di alcuni residui del 2011 e del 2012 per i quali - come

riferisce l'Ente - "[...] non è stato possibile procedere all'iscrizione a ruolo [...] poiché i termini di prescrizione erano ampiamente trascorsi (vedi Delibera del Presidente n. 2019/209 del 18.10.2019)".

Dalla suddetta delibera n.209/2019 e dalla relativa relazione di accompagnamento si evince la criticità che, da tempo, interessa il Servizio Polizia Provinciale, dovuta alla presenza di n. 884 verbali elevati per sanzioni da violazione del codice della strada nel periodo 2011-2013, di ammontare pari a € 164.315,62, per i quali risultano prescritti i termini dell'iscrizione a ruolo coattivo.

Nella citata deliberazione l'Amministrazione evidenzia che, considerati gli aspetti giurisprudenziali e valutati i relativi costi/benefici rispetto alle possibili azioni percorribili "[...] appare opportuno e ragionevole non iscrivere a ruolo gli 884 verbali ormai prescritti". Nella stessa si legge altresì che, prendendo atto della relazione del Dirigente responsabile del Servizio Polizia Provinciale e Ambiente, viene comunque disposto di "[...] completare l'invio delle lettere di cortesia solo in parte trasmesse (per circa il 50%), con le quali si informa il trasgressore della sussistenza di un debito con la P.A. che, seppur in presenza di verbali prescritti, permane, richiamando tali cittadini ad una responsabilità condivisa".

Per quanto sopra, si è in presenza di un tentativo di recupero crediti, per i quali il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art.28, legge n. 689/1981, richiamato dall'art. 209 del Codice della Strada approvato con d. lgs. n. 285/1992, è scaduto<sup>12</sup>.

- In merito al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni regionali riattribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. n. 10/2015, art.4, (erogato dalla Regione soltanto per un milione di euro, con residui riconducibili al triennio 2016-2018 e presenti in bilancio al termine dell'esercizio 2018 per l'importo di € 14.691.000,00, accantonato al FCDE nei limiti del 95,06%), l'Ente ha così riferito:

*"Come già a conoscenza di codesta Sezione, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 21.09.2017, ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella legge n. 96/2017, a fine 2017 è stato sottoscritto, fra la Regione dell'Umbria e le Province di Perugia e Terni, un accordo per il finanziamento delle spese sostenute dalle Province nell'anno 2016 per l'esercizio delle funzioni regionali attribuite con la legge regionale n. 10/2015. Con tale accordo, che riporta nel dettaglio le spese sostenute dalle Province per l'esercizio delle funzioni regionali per il 2016, la Regione si è impegnata a stanziare per il quinquennio 2018/2022, l'importo annuo di euro 2.000.000,00 da erogare nella misura di 2/3 alla Provincia di Perugia e 1/3 alla Provincia di Terni, per ".....il finanziamento delle funzioni ex art. 4, comma 2, della Legge regionale n. 10/2015 esercitate dalle Province di Perugia e Terni a partire dal 2016, negli importi*

---

<sup>12</sup> Sul punto, si rammenta che con deliberazione n. 6/2019/PAR dell'11 gennaio 2019 questa Sezione si è espressa in merito al quesito posto dall'Amministrazione circa la legittimità delle iniziative già avviate per la riscossione dei predetti crediti prescritti, dichiarandone l'inammissibilità oggettiva, in quanto vertente sull' "[...] esercizio di potestà pubbliche oggetto di "riserva di amministrazione", sul cui merito questa Corte non può interferire in alcun modo, mancando peraltro una qualche problematica giuridica cui la Sezione possa riferire la propria funzione consultiva".

come sopra quantificati dalle province.... e per gli anni seguenti secondo quanto previsto ai successivi punti." (punto 1 dell'accordo). In particolare, il successivo punto 5 dell'accordo prevede che "Le parti si impegnano ad aprire un tavolo di confronto al fine di individuare le modalità di copertura della spesa per le funzioni sia del 2017, che dal 2018 in avanti, .... Tale tavolo dovrà concludersi entro il 30 aprile 2018". In forza di detto accordo, la Regione ha già erogato la quota a favore delle Province per le annualità 2018 e 2019. In particolare, la somma di euro 1.333.333,33 spettante alla Provincia di Perugia è stata incassata dall'Ente, per euro 1.000.000,00 in ciascun anno, a riduzione del credito vantato per il 2016, talché lo stesso risulta ad oggi diminuito di euro 2.000.000,00 (due annualità). Nella tabella che segue vengono evidenziate, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le spese rimborsate e il credito residuo:

Anno	Residuo attivo al 31.12 di ciascun anno	Somme rimborsate	Credito residuo
2016	5.038.000,00	2.000.000,00	3.088.000,00
2017	5.089.000,00	0,00	5.089.000,00
2018	5.564.000,00	0,00	5.630.972,00
<b>Totale</b>	<b>15.691.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>13.691.000,00</b>

Riguardo al rimborso delle spese per gli anni 2017 e seguenti, si sono svolti a livello tecnico degli incontri per l'individuazione di soluzioni, sia per il finanziamento del credito pregresso, che per finanziare strutturalmente, la quota annuale di spesa. Le soluzioni tecniche ipotizzate non hanno avuto successivamente alcun seguito formale, e pertanto l'ente ha dovuto prendere atto del venir meno di tale trattativa.

Per quanto sopra, con deliberazione del Presidente n. 204 del 18.10.2019 è stato disposto l'avvio di un'azione legale per il recupero del credito maturato nei confronti della Regione dell'Umbria per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali attribuite con l'art. 4, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10. La pratica è stata trasmessa all'Ufficio Avvocatura che sta curando la predisposizione degli atti necessari".

- Quanto ai crediti vantati nei confronti della Regione a titolo di canoni di locazione sull'immobile di proprietà di Piazza Partigiani in Perugia per i periodi da maggio 2003 a giugno 2013 e da luglio 2013 ad ottobre 2016 (non riscossi e conseguentemente iscritti tra i residui al 31.12.2018 per un importo di € 799.936,51, interamente accantonato al FCDE), la Provincia di Perugia ha così riferito:

"Il Servizio Patrimonio, competente alla riscossione di tali entrate, ha trasmesso da tempo la pratica all'Ufficio Avvocatura dell'Ente, che riferisce di come si stia tentando di definire in via stragiudiziale il contenzioso.

Relaziona infatti l'Ufficio Avvocatura, di considerare "la via giudiziale come ultima ratio in quanto negli anni la Regione ha sempre contestato le pretese della Provincia sia nell'an che nel quantum. In particolare, già nel 2012, l'ing. Guerrini, allora Dirigente regionale Risorsa Umbria Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali, con nota dell'8.2.2012 aveva precisato che: " nell'accordo era anche previsto che la sua attuazione doveva essere regolamentata da una specifica convenzione con la quale dovevano essere disciplinati i rapporti tra le parti. Tale convenzione, ad oggi, non risulta essere stata sottoscritta dai due Enti" (cfr. nota prot. E-0079274 del 14.2.2012). Lo stesso Guerrini muoveva altresì questioni in ordine al quantum ritenendo che nel conteggio della Provincia fossero stati computati gli interessi, (circostanza non corrispondente alla realtà essendo stata computata esclusivamente la rivalutazione monetaria)"

La prescrizione del credito non è intervenuta e pertanto, riferisce ancora l'Ufficio Avvocatura, "vale la pena tentare nuovamente la via stragiudiziale anche perché quella giudiziale potrebbe essere non agevole in mancanza di un credito certo liquido ed esigibile

*(contestazioni in ordine alla mancata la sottoscrizione della Convezione a seguito dell'accordo del 2003 ed in ordine agli importi)".*

- Per i crediti verso la Regione dell'Umbria, relativi a trasferimenti del 2002 in materia di mercato del lavoro, (non riscossi e conseguentemente presenti tra i residui del titolo II al 31.12. 2018 per un ammontare di € 1.185.907,33, a fronte dei quali non risulta alcuna svalutazione al Fondo crediti; la relazione tecnica motiva tale omissione con un generico rinvio agli atti della Regione che ne assicurerebbero il pagamento) l'Ente ha dichiarato quanto segue:

*"In relazione al credito di euro 1.185.907,33, il dirigente responsabile dell'entrata comunica che, ad oggi, "non è stata ancora intrapresa azione giudiziale, ma la somma è stata sempre richiesta alla Regione, da ultimo con note pec prot. 35868 del 1.10.2018 e n. 4026 del 12.02.2020. Non si è pertanto incorsi in prescrizione delle ragioni del credito. La pratica in questione viene comunque trasmessa all'Avvocatura dell'Ente per le valutazioni/determinazioni relative all'attivabilità delle procedure esecutive a carico della Regione dell'Umbria per il recupero coatto del dovuto". Risulta allo scrivente l'effettiva trasmissione della richiesta all'Ufficio Avvocatura".*

Ala luce di quanto esplicitato dalla Provincia di Perugia e perdurando l'oggettiva difficoltà di realizzazione del suddetto credito in materia di mercato del lavoro - oramai protratta nel tempo - la Sezione invita a valutarne l'accantonamento di una quota al FCDE al fine di impedire che tale entrate possa utilizzarsi per il finanziamento di spese esigibili, preservando, in tal modo, gli equilibri di bilancio. Ciò, seppure la suddetta posta di entrata sia riconducibile alla categoria di crediti provenienti dalla Pubblica Amministrazione per i quali non ricorre l'obbligo di svalutazione (in quanto basato sul presupposto che siano esigibili), come riporta il punto 3.3 dell'allegato n.4/2 al d. lgs. N.118/2011.

- Relativamente al credito, risalente all'anno 2005, vantato nei confronti del Comune di Foligno e riferito al rimborso spese anticipate dalla Provincia per i lavori di ripristino e miglioramento post-sisma dell'istituto Magistrale "Beata Angela" (lo stesso credito, per il quale da tempo non si registra alcuna riscossione, è presente in bilancio al termine del 2018 con un residuo iscritto al tit. III di € 198.000,00, interamente accantonato al FCDE) l'Ente ha riferito che:

*"L'esame della documentazione tecnico-amministrativa in possesso, relativa all'intervento presso il polo scolastico Istituto magistrale Beata Angela di Foligno, evidenzia la sussistenza delle ragioni della esigibilità del credito della Provincia nei confronti del Comune di Foligno, relativo al saldo del 2° stralcio di tali lavori, finanziati con fondi del sisma del 26.09.1997. In base alla corrispondenza intercorsa, parrebbe chiarito che occorrerà un adempimento di tipo amministrativo da parte della Regione (autorizzazione allo stralcio e all'inserimento di tale intervento nella procedura informatica) e tecnico da parte del Comune di Foligno con l'inserimento materiale nella procedura informatica Sisreg97. Tenuto conto di quanto sopra, si sta predisponendo una ulteriore nota di sollecito degli adempimenti e di richiesta di liquidazione sia al Comune di Foligno che alla Regione dell'Umbria, in esito alla quale, qualora non fruttuosa, si trasmetterà la pratica all'Avvocatura dell'Ente per gli atti necessari a tutela dell'Ente."*

- Con riguardo ai crediti vantati nei confronti della società SASE Spa a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'impiego della propria struttura tecnico-amministrativa, con compiti di assistenza al Direttore dei lavori ai fini del completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria in virtù della convenzione stipulata tra le parti, (gli stessi crediti, risalenti agli anni 2009 e 2014, figurano tra i residui del tit. III al termine dell'esercizio 2018 per un ammontare di € 115.000,00, interamente accantonato al FCDE), la Provincia di Perugia ha riferito che:

*"è creditrice nei confronti di S.A.S.E. Spa della somma di euro 115.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente per l'impiego della propria struttura Tecnico-amministrativa per il completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria. Poiché non vi è dubbio in ordine alla esigibilità di tale credito, tant'è che la Società ne conferma la sussistenza in tutte le dichiarazioni annuali dei rapporti reciproci debiti-crediti con la Provincia, si è cercato preliminarmente di esigere la somma in via bonaria, tramite n. 2 richieste di pagamento trasmesse per PEC, richieste che non hanno avuto riscontro. Con comunicazione del 25.02.2020, la pratica è stata trasmessa all'Ufficio Avvocatura dell'Ente per l'avvio della procedura di riscossione del credito".*

- In merito ai crediti vantati nei confronti della ex partecipata APM SpA e riferiti a utili per i quali era stata deliberata la distribuzione ai soci (risalenti agli esercizi 2008 e 2009 e presenti tra i residui del tit. III al termine dell'esercizio 2018 per l'importo di € 6.103.130,00, interamente accantonato al FCDE), la Provincia ha riferito che:

*"Il credito complessivo di euro 6.103.130,00 nei confronti della Soc. partecipata Umbria TPL e Mobilità Spa, è regolarmente iscritto nel bilancio della Società partecipata nella voce debiti verso soci. Trattasi di utili accantonati a riserva che la Soc. A.P.M. Spa, di cui erano unici soci la Provincia e il Comune di Perugia e dal 2010 assorbita in UTPLM Spa, aveva deliberato di versare ai soci nel termine di due anni dalla deliberazione assembleare. Tuttavia, a seguito dell'aggravarsi della situazione finanziaria sfociata nella crisi che ha colpito la società a decorrere dall'anno 2012, e tuttora non risolta, il versamento non è mai stato effettuato, nonostante le sollecitazioni dei soci. Nel dicembre 2013, ai fini del superamento della grave crisi aziendale, è stato approvato il Piano di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lett. d) della Legge fallimentare, regolarmente asseverato da professionista indipendente, nel quale tale credito, per la sua natura di credito finanziario verso soci per utili da distribuire, è stato postergato rispetto alle ragioni di tutti gli altri creditori. Pertanto, da quella data, e fino a quando perdurerà la crisi finanziaria della Società partecipata, non è possibile per l'Ente esigere il credito, il cui intero importo è stato cautelativamente accantonato al F.C.D.E. L'auspicata positiva soluzione della crisi finanziaria della Soc. partecipata, e il conseguente superamento del Piano di ristrutturazione ex art. 67, consentirà all'Ente di esigere il pagamento della somma".*

### **6.1 Entrate derivanti dall'attività di recupero evasione tributaria**

Nell'ambito dell'azione di contrasto dell'evasione tributaria, la Provincia di Perugia provvede direttamente al controllo e all'accertamento dell'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione, annotazione e iscrizione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico) e della Cosap, entrata quest'ultima che - come correttamente riporta l'Organo di revisione nel proprio parere al rendiconto 2018 - seppur presente tra i tributi "[...] costituisce un'entrata patrimoniale avente natura di corrispettivo dovuto all'Ente proprietario del bene



*demaniale (strada) a fronte di un provvedimento amministrativo di concessione e autorizzazione all'uso del bene pubblico".*

L'attività di recupero della ITP in relazione alla gestione di competenza mostra evidenti margini di inefficienza, con indici di riscossione che nel 2018 e nel 2019 si attestano rispettivamente all'8,97% e all'11,07%, ancora deludenti ancorché in progressivo aumento rispetto all'1,55% del 2017.

L'ammontare degli accertamenti contabili del 2018, pari ad € 44.292,99, mostra un aumento rispetto ai 12.253,88 euro del 2017.

Totalmente diversa è invece la situazione riguardante la Cosap, la quale mostra adeguati indici di riscossione tanto nel 2017 (94,22%) quanto nel 2018 (93,38%). Tale risultato viene confermato anche nel 2019, con il 94,31%. I relativi accertamenti contabili evidenziano importi consistenti, pari ad € 275.927,94 nel 2018 ed € 262.922,36 nel 2017. Quanto alla capacità di riscossione in conto residui, il tasso di realizzazione risulta piuttosto basso con riguardo non solo all'IPT, ma anche alla Cosap:

-per l'IPT si attesta all'1,84% nel 2018 (in rapporto ai residui del 2017 e precedenti di € 129.258,19), contro l'1,11 del 2017 (in rapporto ai residui del 2016 e precedenti di € 119.238,03). Nel 2019 scende ancora lievemente, sino all'1,3%;

-per la Cosap si attesta al 9,10% nel 2018 (in rapporto ai residui 2017 e precedenti di € 93.905,46) con un lieve decremento rispetto al 14,01% del 2017 (in rapporto ai residui del 2016 e precedenti di € 91.937,88). Nel 2019 torna a salire al 14,28%.

I residui attivi presenti a consuntivo 2018 sono i seguenti:

- IPT € 165.855,16 (di cui € 125.537,39 in c/residui ed € 40.317,77 di competenza), a fronte dei quali risulta accantonata nel risultato di amministrazione una quota del FCDE pari al 98,39%;

- Cosap € 102.879,27 (di cui € 84.614,39 in c/residui ed € 18.264,88 di competenza), con una quota accantonata al FCDE dell'87,26%.

Dietro specifica richiesta del Magistrato Istruttore, (volta a conoscere le azioni intraprese ai fini della riscossione delle entrate da recupero evasione tributaria, nonché ad acquisire, tramite la compilazione di apposito prospetto, i dati sull'andamento delle riscossioni realizzate, distintamente per anno di formazione dei corrispondenti residui, unitamente all'indicazione dell'importo e anno di iscrizione a ruolo coattivo), la Provincia di Perugia ha fatto sapere che:

*"Con riferimento ai residui per I.P.T. al 31/12/2018, di euro 165.855,16, la Provincia di Perugia ha messo in atto le seguenti attività volte al recupero degli stessi:*

- *per tutti i residui relativi agli esercizi 2017 e retro, di complessivi euro 125.537,39, è stata già effettuata l'iscrizione a ruolo, come meglio specificato nella tabella allegata alla presente;*

- *per quanto riguarda i residui relativi all'esercizio 2018, di euro 40.317,77, sulla base degli atti già notificati, l'ente ha già provveduto ad effettuare l'iscrizione a ruolo nel 2019 per complessivi euro 32.515,07, a presentare istanze di ammissione al passivo fallimentare*

*per euro 602,64, mentre per i restanti euro 7.200,06 l'ente è in attesa che gli atti assegnati ai messi del Comune di Napoli per la notificazione a soggetto ivi residente vengano restituiti, per poi procedere alla riscossione coattiva tramite ruoli.*

*Quanto al Cosap si precisa che la Provincia di Perugia, ai fini del recupero, invia nel tempo a ciascun soggetto debitore e per la stessa annualità più avvisi di pagamento. Questa costante e assidua attività consente di recuperare di anno in anno crediti e di ridurre l'ammontare dei residui da iscrivere a ruolo per la riscossione coattiva; a tal proposito si evidenzia infatti che, a fronte di crediti originari mediamente pari a euro 260.000,00 per anno, l'ente grazie a tale attività riesce ad iscrivere a ruolo residui che oscillano da euro 3.200,00 a euro 10.000,00 circa per anno.*

*Con riferimento ai residui al 31/12/20018, di euro 102.879,27, si precisa quindi che:*

- per tutti i residui 2014 e retro è stata effettuata l'iscrizione a ruolo e insinuazioni nel passivo di società fallite;*
- per i residui 2015 e 2016, nel 2019 sono stati inviati e notificati gli avvisi di pagamento; relativamente alle somme non incassate a seguito di tale attività svoltasi nel 2019, per alcuni crediti è già stata fatta l'iscrizione a ruolo e l'insinuazione al passivo del fallimento, per gli altri è già stata predisposta l'iscrizione a ruolo delle somme;*
- per i residui 2017 e 2018 (al 31/12/2019 già diminuiti a euro 7.569,91 e euro 10.767,54), l'ente in parte ha già effettuato l'iscrizione a ruolo, l'insinuazione al passivo del fallimento e predisposta l'iscrizione a ruolo. Per le restanti somme, verranno inviati nel corso del 2020 avvisi di pagamento per poi procedere all'iscrizione a ruolo delle somme che rimarranno insolute”.*

Dall'esame dei dati trasmessi si evince che:

- per quanto riguarda l'IPT, sui residui di recente formazione (2017-2016) non vi è stato alcun incasso, mentre per le altre annualità la percentuale di riscossione muove dal 3,36% (per i residui del 2015) all'1,37% (per i residui del 2012 e precedenti)<sup>13</sup>;
- rispetto ai residui Cosap, la maggiore difficoltà di realizzazione ha interessato non solamente quelli di più elevata anzianità (2012 e precedenti), con una percentuale del 2,13%, ma anche quelli del 2014 e del 2013, con percentuali rispettivamente dell'1,66% e del 2,31%<sup>14</sup>.

In esito alla disamina in tema di efficienza della complessiva attività di riscossione, soprattutto con riguardo ai residui relativi alle entrate proprie, la Sezione rileva la presenza

---

<sup>13</sup> Rispetto ai residui IPT risultanti all'1.1.2018, € 32.100,32 sono risalenti agli esercizi 2012 ed antecedenti ed hanno avuto riscossioni per € 440,50 (pari all'1,37%), € 24.919, 93 sono risalenti all'esercizio 2013 ed hanno avuto riscossioni per € 405,65 (pari all'1,63%), € 37.260,78 sono risalenti all'esercizio 2014 ed hanno avuto riscossioni per € 877,86 (pari al 2,36%), € 19.411,18 sono risalenti all'esercizio 2015, con riscossioni di € 651,59 (pari al 3,36%). Tutte le somme, ammontanti complessivamente al 31.12.2018 ad € 125.537,39, risultano essere iscritte a ruolo per la riscossione coattiva.

<sup>14</sup> Rispetto ai residui Cosap risultanti all'1.1.2018, € 56.385,72 sono risalenti agli esercizi 2012 ed antecedenti ed hanno avuto riscossioni per € 1.200,04 (pari al 2,13%), € 3.216,41 sono risalenti all'esercizio 2013 ed hanno avuto riscossioni per € 1.248,29 (pari al 38,81%), € 3.899,35 sono risalenti all'esercizio 2014 ed hanno avuto riscossioni per € 64,88 (pari all'1,66%), € 3.252,91 sono risalenti all'esercizio 2015, con riscossioni di € 75,00 (pari al 2,31%), € 11.950,62 sono risalenti all'esercizio 2016, con riscossioni di € 1.815,57 (pari al 15,19%), € 15.200,45 sono riferiti all'esercizio 2017 con riscossioni di € 4.140,54 (pari al 27,24%). Rispetto alle complessive somme al 31.12.2018 pari ad € 73.271,82, quelle relative agli esercizi 2014 e precedenti sono state iscritte a ruolo per la riscossione coattiva, mentre per quelle concernenti le annualità dal 2015 al 2017 la suddetta iscrizione risulta essere in corso (come da risposta dell'Ente in data 4.6.2020).

di poste di entrata caratterizzate da maggiore difficoltà di realizzo, in special modo in conto residui, anche in merito al recupero dell'evasione tributaria.

Pur prendendo atto che tali poste risultano debitamente svalutate con un congruo accantonamento al FCDE, si invita a proseguire nello sforzo organizzativo e gestionale al fine di migliorare l'efficienza dell'attività di riscossione, assicurando tra l'altro opportuni raccordi con l'Agente della riscossione, avendo presente che *"l'affidamento della riscossione coattiva ad un soggetto esterno non esime l'Ente dal compiere tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie"* (delibera Sezione di controllo della Corte dei Conti per il Piemonte n. 14/2019/PRSE).

Una migliore *performance* in tal senso contribuirà, nel tempo, a ridurre l'ammontare di risorse che l'Ente deve accantonare a titolo di FCDE, in tal modo liberando corrispondenti risorse da destinare al perseguimento dei fini istituzionali.

Da ultimo, un possibile miglioramento della riscossione delle entrate dovrebbe conseguire dalla possibilità di emettere atti di accertamento aventi i requisiti di titolo esecutivo, prevista nell'ambito della riforma della riscossione locale di cui ai commi da 784 a 815, articolo unico, della legge di bilancio 2020.

## **7. Residui passivi**

In merito ai residui passivi dei titoli I e II presenti in bilancio al termine del 2018, riferiti agli esercizi 2014 e precedenti, il Magistrato istruttore ha chiesto di *"riferire sulla tipologia della spesa e sulle motivazioni del mancato pagamento a tale data in relazione a:*

*-tit.I° (parte corrente) € 806.217,44, di cui € 665.183,79 riferiti alla quota Iva per il TPL introitata dalla Provincia, titolare del contratto di servizio, da rimborsare alla Regione dell'Umbria;*

*-tit. II° (parte capitale) di € 70.442,22".*

Al riguardo, l'Ente ha riferito che:

*"Il residuo passivo di euro 665.183,79, riguarda il debito nei confronti della Regione dell'Umbria relativo alle quote di IVA rimborsate dallo Stato per l'anno 2011, in forza dell'art. 9, comma 4, della legge 472/1999.*

*Come noto, al fine di incentivare gli enti alla contrattualizzazione degli affidamenti dei servizi di T.P.L., lo Stato, con la norma citata, ha garantito il rimborso dell'onere dell'IVA versata sul corrispettivo. Il rimborso era previsto a favore dell'ente titolare del contratto di servizio, non essendo rilevante la provenienza/titolarità dei fondi erogati a titolo di corrispettivo. La Provincia, pertanto, e così tutti gli altri enti (Comuni) che avevano stipulato i contratti di servizio, riceveva dallo Stato il rimborso IVA sia per i servizi direttamente finanziati con propri fondi, sia per i servizi finanziati con fondi regionali; tali erogazioni statali sono state tutte riversate alla Regione da parte della Provincia, con eccezione di quella relativa all'anno 2010, cui si riferisce il residuo di euro 665.183,79. Con il d. lgs. 68/2011, tale trasferimento statale è stato fiscalizzato. La Regione non ha mai formalmente richiesto tale somma mentre, a motivo della grave crisi finanziaria e istituzionale patita dalle Province a seguito*

della riforma recata dalla legge n. 56/2014, non vi sono state nel recente passato, le condizioni finanziarie e di liquidità per il pagamento spontaneo di tale somma.

A seguito della crisi del trasposto pubblico della scorsa estate, con nota del 29.07.2019 la Provincia di Perugia ha comunicato alla Regione dell'Umbria la disponibilità a erogare tale somma e invitato quindi la Regione a farne formale richiesta. La nota citata non ha avuto riscontro da parte della Regione e, ad oggi, la somma non è stata ancora pagata.

I restanti impegni a residui del titolo I, ammontanti complessivamente a euro 139.440,95, riguardano:

-euro 57.600,00 sono relativi a spese per occupazione di immobile extracontrattuale. Riferisce il Servizio Patrimonio che la Provincia aveva un contratto di locazione con l'Ist. diocesano scaduto il 30-09-2006 per i locali adibiti a laboratorio - officina dell'istituto di Istruzione superiore in loc. Olmo di Perugia. Dal 1° ottobre 2006 non è stato più sottoscritto alcun contratto in quanto l'ist. Dioc. doveva effettuare dei lavori di adeguamento mai realizzati. Tuttavia, persistendo l'occupazione da parte della scuola per i propri scopi didattici, con det. dir. 12106/2006 si assumevano gli impegni di spesa fino al 2012 in vista del rinnovo del contratto, mai avvenuto.

Nel 2016 l'Istituto scolastico ha preso l'impegno a trasferire, a proprie spese e cura, il laboratorio presso altri locali a cura della Scuola. Nel 2018 l'ente ha sollecitato nuovamente la scuola a ultimare il trasferimento, che si sta completando in questo periodo.

I residui vengono mantenuti in quanto sono in corso contatti con l'Istituto Diocesano per la chiusura, anche in forma transattiva, della vicenda.

– euro 43.700,40 relativi a prestazioni eseguite sulla rete viaria provinciale dalla ditta Gei srl. Il mancato pagamento deriva dal mancato riscontro, da parte dell'INPS sede di Ostia Lido, per intervento sostitutivo richiesto.

– euro 38.120,64 per prestazioni eseguite dal personale dell'Ente a favore di SASE Spa per il completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria. Tali emolumenti spettanti al personale non sono stati pagati, e non potranno esserlo, fino all'incasso da parte dell'ente del credito di cui al precedente punto 10.

– euro 19,61 stralciati con riaccertamento ordinario 2018.

I residui passivi di euro 70.442,22 del titolo II riguardano:

– euro 27.336,11 relativi a lavori su Liceo Classico "Pontano Sansi" di Spoleto, mantenuti a causa di contenzioso con la ditta esecutrice. La somma è stata pagata nel mese di gennaio 2019.

– euro 35.324,51 sono relativi alla spesa da contabilizzare a scomputo affitto di cui alla Convenzione fra la Provincia e il Comune di Umbertide per la gestione del Palazzetto dello Sport, di cui al precedente punto 2. Il 30.07.2018, a seguito di approvazione dello stato avanzamento lavori da parte degli uffici tecnici dell'Ente, è stata effettuata la sistemazione contabile fra tale spesa e la relativa entrata da locazione.

Le considerazioni per i residui passivi riferiti agli esercizi 2014 e precedenti risultanti al 31.12.2018, sono sostanzialmente identiche".

## **8. Indicatore annuale tempestività dei pagamenti e importo pagamenti commerciali posteriori alla scadenza**

Come desumibile dai prospetti allegati ai rendiconti in esame, nel triennio 2016-2018 l'Ente ha registrato i seguenti valori:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Indicatore tempestività pagamenti (gg)</i>	47,63	28,88	18,17
<i>Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza (€)</i>	19.710.132,91	16.047.043,20	16.023.524,67

Nel dare atto che l'Ente ha rispettato gli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2011, la Sezione valuta positivamente il graduale miglioramento dell'indicatore annuale sulla tempestività dei pagamenti nel periodo 2016-2018. E' altresì positivo l'indicatore annuale del 2019 reperito sul sito istituzionale dell'Ente, che evidenzia una ulteriore contrazione di 2,49 gg (rispetto alla scadenza dei 30 gg.).

E' tuttavia ancora considerevole e non accenna a diminuire l'importo dei pagamenti posteriori alla scadenza, che nel 2019 si attesta a € 16.545.401,94.

Tanto si afferma anche in previsione dell'obbligo, che a decorrere dal 2021 graverà sugli enti che non ridurranno in maniera congrua lo *stock* del debito residuo, di effettuare accantonamenti tramite la creazione di un apposito Fondo di garanzia per debiti commerciali (art.11, commi 859 ss., della legge n.145/2018, come modificati dall'art.1, commi 854 e 855 della legge n.160/2019).

## **9. Spesa corrente**

Quanto alla complessiva spesa corrente, si prende atto della progressiva diminuzione intervenuta nel triennio esaminato, che passa da € 101.452.245,24 del 2016, ad € 89.022.892,23 del 2017, per giungere ad € 78.471.600,63 nel 2018, con un decremento di oltre 10 milioni di euro in ciascun esercizio finanziario.

Si prende altresì atto che la spesa relativa al personale ha rispettato i vincoli imposti dalla normativa vigente.

## **10. Indebitamento**

In progressiva riduzione nel periodo considerato si presenta anche l'indebitamento dell'Ente. Il debito residuo al 2018 è di € 110.897.937,23, rispetto ai 111.612.904,34 euro del 2017 e 112.455.941,24 euro del 2016. Ciò nonostante l'Ente abbia rimborsato nel triennio in esame solamente le rate annue riferite ai prestiti obbligazionari e ai mutui contratti con istituti diversi da Cassa DD.PP. S.p.a, beneficiando del differimento dell'esigibilità delle rate - corrispondenti ai mutui contratti con la predetta Cassa DD.PP. - alla fine del periodo di ammortamento, disposto a favore degli Enti ricadenti nei territori colpiti dal sisma di cui all'art. 44 del d.l. n. 189/2016.

Si dà infine atto che l'Ente ha rispettato il limite di indebitamento in tutti e tre gli esercizi oggetto di esame previsto dall'art. 204 TUEL, con una percentuale determinata nell'1,83 per il 2018, nell'1,67 per il 2017 e nell'1,98 per il 2016.

## **11. Assenza di un sistema informativo che consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le proprie società partecipate.**

L'Organo di revisione ha dichiarato che il sistema informativo dell'Ente non è idoneo a consentire la rilevazione dei rapporti finanziari-economici-patrimoniali con le proprie

società partecipate. A tal fine il Magistrato Istruttore ha invitato l'Ente a fornire maggiori elementi informativi in merito.

Nel dare riscontro a quanto richiesto, la Provincia di Perugia ha chiarito che:

*"Il software di gestione della contabilità in utilizzo dall'Ente non è predisposto per la gestione integrata dei dati finanziari ed economici delle partecipate. Per tale motivo l'Ente, nel corso del 2019, si è dotato di un ulteriore software di gestione che consente di rilevare i rapporti economici, finanziari e patrimoniali con le società e organismi partecipati".*

## **12. Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute**

In merito a tale aspetto, il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire un aggiornamento delle misure intraprese a seguito dei rilievi formulati da questa Sezione con la deliberazione n. 5/2019/VSGO, ai fini degli adempimenti previsti dal d. lgs.n.175/2016 e dal TUSP.

In risposta la Provincia di Perugia ha dichiarato quanto segue:

*"A seguito dei rilievi formulati dalla Sezione Regionale di controllo con la deliberazione n. 5/2019NSGO, la Provincia di Perugia ha intrapreso le seguenti azioni:*

*a) nei confronti di Umbriafiery SPA, l'Ente ha fatto presente a più riprese alla società che la stessa deve considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) del TUSP, società a controllo pubblico, con tutte le conseguenze che ne derivano quanto agli obblighi societari. La società ha ribadito di non ritenersi a controllo pubblico per le motivazioni già a suo tempo evidenziate. L'ente in aderenza alle indicazioni di codesta Corte, ritiene la società Umbriafiery Spa a controllo pubblico, dandone atto in sede di approvazione della delibera di revisione ordinaria approvata con D.C.P. n. 52 del 16/12/2019. In tale circostanza, infatti, il controllo sulla società è stato definito come controllo congiunto con maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti. L'ente, inoltre, in sede di aggiornamento degli elenchi dopo l'approvazione dei bilanci 2019 da parte delle società partecipate, inserirà la società a controllo pubblico Umbriafiery Spa nel gruppo amministrazione pubblica, ed eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, nel perimetro delle società consolidate.*

*b) nei confronti di Umbria TPL e Mobilità SPA, è stata portata a compimento la costituzione dell'Agenzia regionale per la mobilità e il trasporto pubblico e pertanto Umbria TPL e Mobilità è diventata una società in house providing per la gestione delle funzioni previste dalla legge regionale n. 9/2015 e smi.*

*Inoltre, al fine di attivare una governance unitaria a tutela del comune interesse pubblico da perseguire, è stato costituito presso la Regione dell'Umbria, un organismo di coordinamento fra i soci mediante il quale vengono affrontate, antecedentemente il voto assembleare, le questioni più rilevanti della vita societaria, nel tentativo di trovare, su ciascuna questione, una posizione unitaria di tutti i soci.*

*c) nei confronti della AMUB SPA, con determinazione n. 3336 del 11.12.2019, è stata indetta una gara ad evidenza pubblica per la vendita della partecipazione azionaria detenuta dall'Ente. Tale gara è risultata deserta e, con determinazione dirigenziale n. 580 del 5.03.2020 avente ad oggetto "Gara per la vendita della partecipazione azionaria nella Amub Spa — presa d'atto mancata presentazione offerte e attivazione procedura di liquidazione ex art. 24 TUSP.", è stato disposto di chiedere alla società l'avvio della procedura ex art. 24, comma 5 del TUSP.*

*d) nei confronti delle società in liquidazione:*

*Centro studi "Il Perugino" di Città della Pieve SCARL*

*Consorzio Valtiberina produce SCARL*

*Valnestore Sviluppo SRL*

*Consorzio Paniere tipico Trasimeno-Orvietano "Terra e Arte" SRL*

*l'Ente ha provveduto ad inviare lettere formali di sollecito per la conclusione delle operazioni di liquidazione."*

Nel prendere atto di quanto riferito dall'Ente, la Sezione si riserva di formulare eventuali osservazioni in esito al controllo unitario, tuttora in corso, delle operazioni di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla totalità degli enti pubblici partecipanti con sede in Umbria, di cui all'art. 20 del Testo Unico delle Società Partecipate, approvato con d. lgs. n. 175 del 2016.

### **13. Debiti e crediti tra l'Ente e le sue società partecipate - Assenza della doppia asseverazione.**

L'Organo di revisione nella relazione-questionario ha indicato che la nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati dell'esercizio 2017 e 2018, di cui all'art.11, comma 6, lett. j, d. lgs.n.118/2011, non risulta corredata dalla prescritta asseverazione dell'organo di controllo delle società partecipate. Come risulta dalla nota integrativa ai rendiconti dei relativi esercizi, tale criticità riguarda, nello specifico, la società Umbria TPL e Mobilità Spa.

In risposta alla richiesta di aggiornamenti avanzata dal Magistrato istruttore, la Provincia di Perugia ha dichiarato che:

*"L'ente, in occasione della predisposizione degli allegati obbligatori al rendiconto 2017, ha più volte, e senza risultato, sollecitato la partecipata UTPLM Spa a produrre la certificazione dei rapporti reciproci debiti - crediti provvista della prescritta asseverazione da parte dell'organo di revisione. Tuttavia, tenuto conto che la certificazione prodotta dichiarava rapporti debiti-crediti del tutto conformi alle risultanze della contabilità dell'Ente, si è presa in considerazione la certificazione inviata seppure non asseverata, dandone evidenza nei documenti allegati al bilancio".*

Posto quanto sopra, si ricorda che, anche in assenza di disallineamenti nei dati contabili tra l'Ente e le proprie partecipate, l'asseverazione da parte dei rispettivi Organi di revisione è sempre necessaria. Pertanto, si invita l'Ente ed il proprio Organo di revisione ad adoperarsi al fine di assicurare il totale adempimento dell'obbligo normativo in argomento, di cui costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati in quanto completi dell'asseverazione da parte dell'Organo di controllo della società Umbria TPL e Mobilità S.p.A..

### **14. Stato Patrimoniale**

#### **14.1 Attivo**

Per la parte attiva dello stato patrimoniale riferita all'esercizio 2017 è stato chiesto di chiarire come si concilia la consistenza finale della voce "Crediti" di € 45.870.820,31 (al netto del Fondo svalutazione crediti di € 39.427.697,50) con i complessivi residui attivi riportati in contabilità finanziaria al termine dell'esercizio per € 87.275.075,80".

L'Ente in risposta ha specificato che:

*" La differenza di euro 1.976.557,99 fra la consistenza dei residui attivi al 31.12.2017, di euro 87.275.075,80, e i crediti iscritti all'attivo dello Stato patrimoniale alla medesima data, di euro 45.870.820,31 (al netto del FCDE di euro 39.427.697,50), trova spiegazione come segue:*

*– euro 1.949.577,03 per somme giacenti presso Cassa DD. PP. e presso il tesoriere da utilizzare per finanziamenti;*

*– euro 19.303,96 per somme giacenti nei conti correnti postali;*

*Le somme di cui sopra, in sede di scritture di rettifica, sono state stornate dalla voce Crediti dell'Attivo dello Stato Patrimoniale alla voce Cassa e altre attività liquide.*

*– euro 7.342,00 per credito IVA da contabilizzare, operazione effettuata l'esercizio successivo;*

*– euro 335,00 per accertamenti non correttamente riclassificati al momento dell'applicazione dei nuovi principi contabili e schemi di bilancio, introdotti con d.lgs 118/2011 smi, in quanto imputati erroneamente al piano finanziario (E.9.01.99.06.001) che in base alla matrice di correlazione non trova corrispondente voce nel piano economico/patrimoniale".*

Anche per l'esercizio 2018 si chiedeva la conciliazione della voce Crediti indicata in € 44.609.664,71 (al netto del Fondo svalutazione crediti) con i complessivi residui attivi riportati al termine dell'esercizio in contabilità finanziaria per € 91.013.325,86.

A riscontro l'Ente ha così chiarito:

*"La differenza di euro 2.565.815,89 fra la consistenza dei residui attivi al 31.12.2018, di euro 91.013.325,86, e i crediti iscritti all'attivo dello Stato patrimoniale alla medesima data, di euro 44.609.664,71 (al netto del FCDE di euro 43.837.845,26), trova spiegazione come segue:*

*– euro 1.483.402,54 relativi alle somme giacenti presso la cassa depositi e prestiti e presso il Tesoriere per finanziamenti da utilizzare al 31/12/2018.*

*– euro 15.972,86 relativi alle somme giacenti nei conti correnti postali al 31/12/2018.*

*Tali importi sono stati contabilizzati a rettifica dei crediti (in diminuzione dei crediti e in aumento della voce A C IV 2 "altri depositi bancari e postali")*

*– euro 200,00 per accertamento non correttamente riclassificato al momento dell'applicazione dei nuovi schemi di bilancio, introdotti con d.lgs 118/2011 smi, e imputati erroneamente al piano finanziario (E.9.01.99.06.001) che in base alla matrice di correlazione non trova corrispondente voce nel piano economico/patrimoniale.*

*euro 1.066.240,49 per accertamento relativo al Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, contabilizzato nel 2019 alla voce (E.9.01.99.06.002) che in base alla matrice di correlazione non trova corrispondente voce nel piano economico/patrimoniale".*

## **14.2 Passivo**

Per la parte passiva dello stato patrimoniale riferita all'esercizio 2017 è stato chiesto di chiarire come si concilia la consistenza della complessiva voce "Debiti" indicata in € 157.358.047,46 (tenuto conto dell'ammontare dei Debiti da finanziamento di € 111.833.187,15) con i complessivi residui passivi presenti in contabilità finanziaria al



termine dell'esercizio per € 45.752.220,36. E' stato altresì chiesto di chiarire come si concilia la consistenza finale della stessa voce "Debiti da finanziamento" con il debito complessivo che l'Organo di revisione ha indicato nella relazione/questionario per € 111.612.904,34".

In riscontro, l'Ente ha specificato che:

*"La differenza fra la voce Debiti dello Stato patrimoniale, pari a euro 157.358.047,46, e i residui passivi di complessivi euro 45.752.220,36, tenuto conto dell'ammontare complessivo del debito da finanziamento di euro 111.833.187,15, è pari a euro 227.360,05, e trova spiegazione come segue:*

*– euro 7.077,34 per debito IVA da contabilizzare, operazione effettuata l'esercizio successivo;*

*– euro 30,00 per interessi di mora P. F. 1.07.06.02.999*

*– euro 220.252,71 per interessi sul finanziamento dell'intervento "Il sole a scuola", non pagati al 31.12.2017.*

*In effetti, il debito complessivo per mutui e prestiti obbligazionari, al 31.12.2017, è pari a euro 111.612.904,44, come correttamente indicato dall'Organo di revisione; tale importo si concilia con la voce Debiti da finanziamento di cui al Passivo dello stato patrimoniale al 31.12.2017, pari a euro 111.833.187,15 (SPD1), in quanto sono confluiti in tale voce gli interessi sul finanziamento dell'intervento "Il sole a scuola", in precedenza descritto "[...] che risultavano non pagati al 31.12.2017 per euro 220.252,71".*

Anche per l'esercizio 2018 è stato chiesto di chiarire come si concilia la consistenza della complessiva voce Debiti indicata in € 151.726.222,04 (tenuto conto dei Debiti di finanziamento indicati per € 110.928.474,11) con i complessivi residui passivi presenti in contabilità finanziaria al termine dell'esercizio per € 41.902.865,19, nonché la conciliazione della suddetta voce Debiti da finanziamento con il debito complessivo indicato dall'Organo di revisione nella relazione/questionario per € 110.897.937,23.

In risposta, l'Ente ha esplicitato che:

*"La differenza fra la voce Debiti dello Stato patrimoniale, pari a euro 151.726.222,04, e i residui passivi di complessivi euro 41.902.865,19, tenuto conto dell'ammontare complessivo del debito da finanziamento di euro 110.928.474,11, è pari a euro 1.105.117,26, e trova spiegazione come segue:*

*– euro 30.536,78 sono relativi a interessi non pagati al 31/12/2018, di cui euro 30.506,78 per l'intervento denominato il sole a scuola ed euro 30 per interessi di mora. Tale importo va ad incrementare i debiti da finanziamento (voce SPD1), pari al residuo indebitamento finanziario dell'Ente al 31.12.2018 di euro 110.897.937,33; gli altri debiti sono iscritti al valore nominale del totale dei residui passivi dal Titolo 1° al 7° al 31.12.2018 decurtato delle quote interessi incluse nei debiti da finanziamento.*

*– euro 1.066.240,49 sono relativi al Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, contabilizzato nel 2019. All'interno della matrice di correlazione ciascuna voce del piano relativo alla contabilità finanziaria è correlata alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico patrimoniale. Per i suddetti piani finanziari U.7.01.99.06.001 non esiste correlazione.*

– l'ulteriore differenza pari ad euro 8.339,16 è dovuta all'IVA da contabilizzare operazione, effettuata l'anno successivo ed euro 0,83 per rettifica IVA 2018 da arrotondamenti. Per quanto riguarda il debito complessivo da finanziamento, indicato dall'organo di revisione nel questionario relativo al rendiconto 2018, si precisa che l'importo di euro 110.897.937,23 è il debito residuo dei mutui e dei prestiti obbligazionari. La differenza è dovuta, come sopra detto, all'incidenza della quota interessi per l'intervento denominato il sole a scuola e gli interessi di mora”.

#### **14.2.1 Fondo rischi ed oneri**

Sul punto è stato chiesto di chiarire l'esatta composizione dell'importo del "Fondo rischi ed oneri" presente nel passivo dello Stato patrimoniale 2018 per € 1.291.238,21 valorizzato alla voce "Altri", laddove dalla nota integrativa alla contabilità economico-patrimoniale dell'esercizio 2018 si evince che alla suddetta voce sono stati iscritti il Fondo contenzioso (€ 903.156,51 corrispondente all'importo accantonato nel risultato di amministrazione della contabilità finanziaria) ed il Fondo per rinnovi contrattuali (€ 229.706,24 corrispondente all'importo accantonato nel risultato di amministrazione tra "altri accantonamenti").

L'Ente a riscontro di quanto sopra, ha chiarito che:

*"L'importo di euro 1.291.238,21, iscritto al Fondo Rischi ed Oneri al passivo dello stato patrimoniale 2018 è errato. L'importo corretto è di euro 1.132.862,75 dato dalla somma degli importi accantonati per il "Fondo contenzioso" (euro 903.156,51) e per "Altri accantonamenti" (euro 229.706,24). In contabilità economica è stato erroneamente iscritto l'intero valore dell'accantonamento per il rinnovo contrattuale della dirigenza anziché l'adeguamento richiesto per l'anno 2018. L'importo anzidetto di euro 1.132.862,75, figura nel prospetto relativo alla composizione del risultato di Amministrazione nella parte accantonata (voce B)".*

Alla luce di quanto sopra, la Sezione prende atto di quanto esplicitato dall'Ente a motivo dell'errata esposizione dell'importo del "Fondo rischi e oneri" nel passivo dello Stato patrimoniale. Tuttavia, si può sin da ora confermare il superamento della suddetta criticità nell'esercizio 2019 in quanto, dalla documentazione reperita sul sito istituzionale dell'Ente, si osserva che l'importo del "Fondo rischi e oneri" indicato nel passivo del relativo Stato patrimoniale risulta corretto e corrispondente al dato riportato tra le componenti del risultato di amministrazione del medesimo esercizio.

Da ultimo, si evidenzia che il bilancio consolidato per l'esercizio 2016 non risulta redatto in quanto non ne ricorreva l'obbligo, mentre risulta adottato per gli esercizi 2017 e 2018.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Bilancio consolidato: nel 2016 la delibera del Presidente n.236 del 29.12.2016 ha definito il GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) dichiarando però l'assenza di organismi da includere nel perimetro di consolidamento per "irrelevanza". Per l'esercizio 2017 il bilancio consolidato è stato approvato con deliberazione n.18 del 28.9.2018. Con deliberazione n. 37 del 30.9.2019 è stato invece approvato quello dell'esercizio 2018.

La Sezione prende infine atto che per tutti e tre gli esercizi finanziari esaminati la Provincia di Perugia ha rispettato i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed i vincoli di finanza pubblica.

### **CONSIDERATO**

- che la Provincia di Perugia ha fornito i chiarimenti richiesti sugli specifici aspetti approfonditi rispetto all'intera gestione;
- che dagli esiti del controllo effettuato dalla Sezione non sono emerse irregolarità tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 *bis*, comma 3 del TUEL;
- che i profili critici riscontrati sono segnalati all'attenzione degli Organi di governo dell'Ente ed all'Organo di revisione al fine di evitarne, per il futuro, la reiterazione;
- che il controllo condotto da questa Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione dell'Ente, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese dall'Organo di revisione nelle relazioni/questionari. La conclusione dell'esame non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

### **P. Q. M.**

#### **La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria**

nei termini esposti in parte motiva

#### **accerta**

- la difficoltà nella riscossione di talune entrate di parte corrente, soprattutto in conto residui, con particolare riguardo alla TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali), alle sanzioni amministrative a imprese e famiglie in materia ambientale e attività di vigilanza mineraria, alle sanzioni per violazioni del codice della strada, ai crediti vantati nei confronti della Regione Umbria ricomprensenti anche quelli relativi al rimborso per l'esercizio delle funzioni regionali riattribuite alla Provincia con L.R. n. 10/2015, art.4, comma 2;
- la scarsa efficienza in termini di riscossioni delle entrate inerenti il recupero da evasione tributaria Cosap (canone occupazione spazi aree pubbliche) e IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione);
- l'assenza dell'asseverazione della nota informativa da parte dell'Organo di revisione della società Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in relazione ai crediti/debiti tra l'Ente e la suddetta partecipata;

– l'intervenuta prescrizione dei termini per il recupero delle somme relative a sanzioni per violazioni del codice della strada di cui al riportato par.6.

### **invita l'Ente**

– a proseguire nelle azioni intraprese volte a migliorare la riscossione delle entrate proprie, monitorando nel contempo anche il servizio reso dall'Agente della riscossione in ordine ai ruoli coattivi emessi;

– a proseguire nell'attività di sollecito nei confronti dei Comuni per il recupero delle somme da questi incassate per conto della stessa Provincia di Perugia in materia di TEFA;

– a valutare, già nell'esercizio in corso, l'accantonamento al FCDE dei crediti riconducibili ai trasferimenti della Regione in materia di mercato del lavoro, stante il perdurare della difficoltà di riscossione, protratta nel tempo, pur rientranti nella fattispecie di quelli che non prevedono l'obbligo di svalutazione, come dispone il punto 3.3 dell'allegato n.4/2 al d. lgs. N.118/2011;

– ad assicurare con ogni sollecitudine gli adempimenti finalizzati alla riscossione dei crediti spettanti onde evitare la prescrizione dei relativi diritti;

– a porre attenzione all'importo dei pagamenti commerciali effettuati oltre la scadenza, al fine di una progressiva riduzione nel rispetto della normativa vigente;

– ad adoperarsi, unitamente all'Organo di revisione, per acquisire l'asseverazione della nota informativa da parte dell'Organo di controllo della società partecipata UTPL e Mobilità S.p.A., al fine di assicurare l'adempimento dell'obbligo normativo vigente.

### **DISPONE**

-che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente e al Consiglio provinciale ed all'Organo di revisione contabile della Provincia di Perugia, nonché alla competente Procura regionale della Corte dei Conti per la valutazione di eventuali responsabilità connesse con la descritta vicenda dei crediti prescritti.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31, D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, sostituito dall'art.27 del D. Lgs. del 25 maggio 2016, n.97.

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del 26 novembre 2020.



Il Presidente f.f. relatore  
Vincenzo Busa

Depositato il 2 dicembre 2020

Il Preposto della Sezione

Roberto Attilio Benedetti



BENEDETTI  
ROBERTO ATTILIO  
CORTE DEI CONTI  
01.12.2020  
10:33:15 UTC